

**Atto n. 3/07**

<p><b>REVISIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO PER LE UTENZE DOMESTICHE IN BASSA TENSIONE A PARTIRE DALL'1 LUGLIO 2007</b></p>
--

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 novembre 2001, n. 264/01, come integrato con deliberazioni dell'Autorità 5 dicembre 2002, n. 199/02 e 26 giugno 2006, n. 126/06.

*18 gennaio 2007*

## **Premessa**

*Con il presente documento, l'Autorità propone per la consultazione i propri orientamenti in relazione alla riforma del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione. Il documento fa seguito ad una precedente consultazione, del 20 febbraio 2003 e alla deliberazione n. 126/06, con la quale il procedimento è stato inserito nel programma di sperimentazione AIR.*

*Il documento per la consultazione è focalizzato sulla riforma del sistema tariffario destinato alla generalità della clientela domestica, in vista della completa apertura del mercato alla concorrenza, prevista per il prossimo 1 luglio 2007.*

*Parallelamente sono illustrati gli interventi di tutela per le classi di clientela particolarmente vulnerabili (clienti domestici in stato di disagio economico e clienti domestici in gravi condizioni di salute), la cosiddetta "tariffa sociale".*

***I soggetti interessati possono far pervenire osservazioni e proposte fino al 20 febbraio 2007.** Il risultato della consultazione sarà reso noto successivamente a tale data, attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'Autorità di un documento di sintesi delle osservazioni ricevute. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate e, pertanto, sottratte alla pubblicazione.*

*La consultazione proseguirà con una ulteriore fase documentale attraverso l'emanazione e la pubblicazione nel sito internet dell'Autorità di un ulteriore documento per la consultazione. Tale documento è previsto per la prima metà del mese di marzo 2007. In tale occasione saranno presentate le risposte alle esigenze evidenziate nella prima fase di consultazione e l'opzione di intervento preferita e saranno ulteriormente approfondite le problematiche connesse con la tutela delle utenze domestiche particolarmente vulnerabili.*

*Raccolte ed esaminate le osservazioni al secondo documento di consultazione, l'Autorità prevede di emanare il provvedimento finale, quanto meno relativamente alla struttura della tariffa applicabile alla generalità dell'utenza domestica, entro la fine del mese di aprile 2007.*

**Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail.**

***Autorità per l'energia elettrica e il gas  
Direzione tariffe***

piazza Cavour 5 – 20121 Milano  
tel. 02 65565311 fax 0265565222  
e-mail: [tariffe@autorita.energia.it](mailto:tariffe@autorita.energia.it)  
sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

## INDICE

Premessa.....	2
<b>SEZIONE I</b> .....	<b>5</b>
<b>PARTE I</b> .....	<b>5</b>
Inquadramento procedurale AIR e precedenti consultazioni.....	5
1 Inquadramento procedurale ai fini AIR .....	5
2 Oggetto della presente consultazione e ambito di applicazione dell' AIR .....	6
3 Esito della precedente fase di consultazione tenutasi nel 2003 .....	7
4 Esito degli incontri tematici successivi alla deliberazione n. 126/06 .....	9
<b>PARTE II</b> .....	<b>11</b>
Le esigenze alla base dell'intervento dell'Autorità e gli obiettivi perseguiti .....	11
5 Promozione della concorrenza e caratteristiche del sistema tariffario.....	11
6 Uso efficiente delle risorse.....	11
7 Tutela dei clienti vulnerabili .....	12
8 Sintesi degli obiettivi perseguiti dall'Autorità.....	13
<b>PARTE III</b> .....	<b>14</b>
Il sistema tariffario vigente per le utenze domestiche in bassa tensione .....	14
9 Le tariffe D1, D2 e D3 e le opzioni ulteriori.....	14
10 Principali criticità connesse con il sistema tariffario vigente per le utenze domestiche in bassa tensione.....	18
<b>PARTE IV</b> .....	<b>19</b>
La tariffa domestica per la generalità dell'utenza.....	19
11 Le alternative per la riforma della tariffa domestica applicabile alla generalità dei clienti.....	19
12 Scelta tra le opzioni di riforma.....	22
13 Analisi quantitative sulle opzioni n. 1 e n. 2.....	22
14 La tariffa D <sub>base</sub> : approfondimenti sull'opzione n. 3 e sull'opzione n. 4.....	24
15 Possibili interventi sulle modalità di applicazione delle componenti A, UC <sub>4</sub> .....	27
<b>SEZIONE II</b> .....	<b>29</b>
<b>PARTE V</b> .....	<b>29</b>
Tutela per i clienti domestici in condizioni di disagio economico .....	29
16 Premessa.....	29
17 L'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) .....	29
18 Tutela tramite meccanismo di tipo compensativo.....	32
19 Caso studio sull'applicazione del meccanismo di tipo compensativo .....	33
<b>PARTE VI</b> .....	<b>36</b>
Tutela per clienti domestici in gravi condizioni di salute .....	36
20 Premessa.....	36
21 Ragioni dell'intervento e criteri di selezione degli aventi diritto.....	36
22 I soggetti meritevoli di tutela: possibili criteri di selezione .....	37
23 Meccanismi specifici per clienti domestici in gravi condizioni di salute .....	38
<b>PARTE VII</b> .....	<b>40</b>
Gestione del processo di ammissione ai meccanismi di tutela per i clienti domestici in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute .....	40
24 Premessa.....	40
25 Possibile ruolo dei Comuni nella raccolta delle domande di ammissione ai meccanismi di tutela .....	40
<b>PARTE VIII</b> .....	<b>44</b>
Copertura dell'onere connesso al riconoscimento di agevolazioni ai clienti domestici in stato di disagio economico e in gravi condizioni di salute .....	44

26	Premessa.....	44
27	Caso studio sulle modalità di copertura dell'onere connesso ai meccanismi di tutela sociale.....	44

# SEZIONE I

## PARTE I

### Inquadramento procedurale AIR e precedenti consultazioni

#### 1 Inquadramento procedurale ai fini AIR

- 1.1 Con l'apertura alla concorrenza del settore elettrico anche per le famiglie, prevista per il 1° luglio 2007, si rende necessaria la riforma del sistema tariffario per la generalità della clientela domestica. Tale revisione richiede necessariamente anche di affrontare le tematiche connesse con la tutela dei clienti domestici appartenenti a classi particolarmente vulnerabili.
- 1.2 Con deliberazione 26 giugno 2006, n. 126/06 (di seguito: deliberazione n. 126/06), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha dato nuovo impulso al procedimento di definizione dei provvedimenti tariffari in materia di sostegno ai clienti economicamente disagiati e in gravi condizioni di salute, nel settore dell'energia elettrica, precedentemente avviato con deliberazione 15 novembre 2001, n. 264/01, come integrata con deliberazioni dell'Autorità 5 dicembre 2002, n. 199/02.
- 1.3 La citata deliberazione n. 126/06 ha disposto, inoltre, che il procedimento di definizione dei provvedimenti tariffari in materia di sostegno ai clienti economicamente disagiati e in gravi condizioni di salute nel settore dell'energia elettrica fosse inserito tra i procedimenti soggetti all'analisi di impatto della regolazione (di seguito: AIR).
- 1.4 L'attuazione della sperimentazione AIR, avviata dalla deliberazione 28 settembre 2005, n. 203/05, è inserita tra le nuove attività nel piano triennale adottato dall'Autorità con la deliberazione 9 gennaio 2005, n. 1/06. Come evidenziato nelle linee guida adottate con deliberazione dell'11 gennaio 2005 n. 1/05, l'AIR si inserisce nel quadro di azioni rivolte "alla semplificazione e manutenzione del quadro regolatorio, alla efficienza ed efficacia dei processi di comunicazione interni e quelli dedicati ai consumatori, agli operatori ed alle istituzioni". L'AIR rientra, infatti, in un'organica strategia di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi<sup>1</sup> con la funzione di:
  - a) valutare anticipatamente la necessità e l'impatto in termini qualitativi e, ove possibile, quantitativi di eventuali azioni regolatorie;
  - b) migliorare la qualità complessiva della produzione degli atti;
  - c) migliorare i processi della già intensa attività di interlocuzione con i settori regolati;
  - d) rafforzare la pubblicità delle ragioni che stanno alla base dell'intervento regolatorio.
- 1.5 Nell'ambito del procedimento di definizione dei provvedimenti tariffari in materia di sostegno ai clienti economicamente disagiati e in gravi condizioni di salute nel settore dell'energia elettrica, l'Autorità ha già provveduto, nel corso del 2003, ad emanare un documento per la consultazione<sup>2</sup> (di seguito: consultazione 2003).
- 1.6 Successivamente alla deliberazione n. 126/06, la Direzione tariffe ha attivato un processo ricognitivo tramite *incontri tematici* con i potenziali portatori di interessi coinvolti da tale provvedimento. A tal fine l'Autorità ha incontrato le maggiori associazioni afferenti al

---

<sup>1</sup> L'articolo 12, della legge n. 229/03 prevede che le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza e regolatorie, si dotino, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme e metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione e, comunque, di regolazione.

<sup>2</sup> Documento per la consultazione 20 febbraio 2003, recante "Tariffe di fornitura dell'energia elettrica ai clienti domestici in bassa tensione economicamente disagiati".

Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), i rappresentanti delle maggiori imprese e associazioni di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica, i sindacati confederati, nonché alcune associazioni per la tutela degli interessi dei diversamente abili.

- 1.7 Completata tale fase ricognitiva, la Direzione tariffe, con il contributo delle Direzioni consumatori e qualità del servizio (in particolare per la Parte VI) e Documentazioni studi e strategie (in particolare per la Parte V), ha predisposto il presente documento per la consultazione che si propone in particolare di:
- a) evidenziare gli obiettivi alla base dell'intervento dell'Autorità ai fini della riforma del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione, anche in vista della completata apertura alla concorrenza del mercato elettrico;
  - b) delineare le caratteristiche della tariffa elettrica applicabile alla generalità dell'utenze domestiche in bassa tensione a partire dall'1 luglio 2007;
  - c) evidenziare le problematiche principali connesse con la parallela definizione di interventi di tutela speciale per utenze domestiche particolarmente vulnerabili.

I soggetti interessati possono far pervenire osservazioni e proposte fino al 20 febbraio 2007. Il risultato della consultazione sarà reso noto successivamente a tale data, attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'Autorità di un documento di sintesi delle osservazioni ricevute. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate e, pertanto, sottratte alla pubblicazione.

La consultazione proseguirà con una ulteriore fase documentale attraverso l'emanazione e la pubblicazione nel sito internet dell'Autorità di un ulteriore documento per la consultazione.

## **2 Oggetto della presente consultazione e ambito di applicazione dell'AIR**

- 2.1 Il presente documento per la consultazione illustra le proposte dell'Autorità in materia di revisione del regime tariffario applicato alla generalità delle utenze domestiche e, parallelamente, delinea gli orientamenti in materia di definizione di condizioni di fornitura agevolate per gli utenti che versano in situazioni di disagio economico e/o affetti da patologie che richiedano l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il supporto vitale.
- 2.2 La prima sezione, incentrata sulla revisione del regime tariffario da applicarsi alla generalità delle utenze domestiche a partire dal 1 luglio 2007, conformemente con la procedura AIR:
- a) descrive il sistema tariffario per le utenze domestiche attualmente vigente;
  - b) illustra le esigenze, normative ed economiche, che impongono la revisione dell'attuale architettura tariffaria, delineando gli obiettivi che l'Autorità intende perseguire mediante tale processo di revisione;
  - c) presenta alcune possibili soluzioni tariffarie, confrontando l'efficacia delle opzioni prospettate rispetto al conseguimento degli obiettivi che l'Autorità intende raggiungere;
  - d) fornisce alcune valutazioni sul presumibile impatto di ciascuna opzione presentata sulla spesa annua del cliente domestico.
- 2.3 La seconda sezione si incentra sulla descrizione di un possibile meccanismo di tutela destinato alle utenze disagiate (sia per motivi economici che per ragioni di salute), al fine di fornire un quadro descrittivo completo della riforma che interesserà la clientela domestica nel corso dell'anno 2007.
- 2.4 Tale sezione ha finalità meramente descrittive e, in taluni casi, esemplificative e, nella redazione della medesima, si è tenuto conto anche degli esiti della precedente consultazione 2003 nonché di successivi incontri tematici. Inoltre, occorre evidenziare che la realizzazione

delle diverse soluzioni prospettate implica interventi normativi che esulano, per alcuni versi, dalla potestà di cui è investita l'Autorità.

### **3 Esito della precedente fase di consultazione tenutasi nel 2003**

#### ***Le principali proposte contenute nella consultazione 2003: tariffa normale***

- 3.1 La consultazione 2003 proponeva un'accelerazione al processo di superamento della struttura tariffaria basata sulle tariffe D2 e D3 e di graduale introduzione di una tariffa per la generalità della clientela domestica (la tariffa D1)<sup>3</sup>.
- 3.2 Nella fase di transizione, per le utenze con tariffa D2, era prevista la riduzione del numero di scaglioni di consumo, un aumento consistente dei livelli delle componenti non dipendenti dal consumo, nonché l'evidenziazione della componente tariffaria CCA, che riflette il costo di acquisto dell'energia elettrica.

#### ***Le principali proposte contenute nella consultazione 2003: la tariffa sociale***

- 3.3 Nell'ambito della consultazione 2003, l'Autorità ha proposto una tariffa sociale che mantenesse le caratteristiche fondamentali delineate nei precedenti provvedimenti in osservanza alla legge n. 481/95, ed in particolare:
  - a) l'unicità su tutto il territorio nazionale;
  - b) l'aggancio al prezzo di generazione, o all'ingrosso, dell'energia elettrica;
  - c) la sua variazione annua per tener conto dell'inflazione e dei guadagni di produttività attesi (*price cap*);
  - d) la sua compatibilità con l'obiettivo di incentivare l'uso efficiente dell'energia.
- 3.4 L'ipotesi di tariffa sociale elaborata dall'Autorità prevedeva l'introduzione di una specifica tariffa agevolata che garantiva forti agevolazioni sia sul corrispettivo fisso sia sul corrispettivo relativo alla potenza impegnata rispetto a quelli previsti dalla tariffa di riferimento (tariffa DI), nonché una riduzione del corrispettivo relativo all'energia prelevata limitatamente alla quota destinata alla copertura dei costi di trasmissione e distribuzione e solo per consumi non eccedenti una soglia predeterminata, differenziata in base alla numerosità del nucleo familiare (definiti "consumi normali"<sup>4</sup>).
- 3.5 Al superamento di tali soglie di consumo normale, il documento ipotizzava il pagamento da parte delle utenze agevolate di un corrispettivo di energia maggiorato rispetto a quello applicato al resto dell'utenza domestica non agevolata, al fine di riassorbire progressivamente l'agevolazione ed introdurre un elemento di dissuasione verso i consumi eccessivi.
- 3.6 Al fine di disincentivare comportamenti di spreco e, al limite, usi impropri del meccanismo di agevolazione, inoltre, si proponeva di limitare l'accesso alle agevolazioni alle utenze che avessero potenze contrattualmente impegnate fino a 3 kW e in relazione ad una sola fornitura per nucleo familiare.
- 3.7 Sotto il profilo dell'accesso all'agevolazione, in analogia con quanto realizzato in altre situazioni in cui sia prevista la fornitura agevolata di servizi essenziali, l'Autorità aveva

---

<sup>3</sup> Parte II, capitolo 4, della consultazione 20 febbraio 2003.

<sup>4</sup> Nell'appendice 4 del documento per la consultazione 20 febbraio 2003 il "consumo normale" è definito come "quel quantitativo di energia che consente un utilizzo medio di un set di applicazioni domestiche ritenuto di uso corrente".

identificato nell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito: ISEE) lo strumento da utilizzare ai fini dell'individuazione dello stato di disagio economico.

- 3.8 Dal punto di vista applicativo, nell'abito della consultazione 2003 erano state presentate anche alcune simulazioni relative all'introduzione della tariffa sociale; tali simulazioni consideravano due differenti scenari di estensione dell'agevolazione (con soglie di reddito ISEE pari rispettivamente a 2.582 e a 5.165 euro)<sup>5</sup> a ciascuno dei quali erano poi legate due diverse ipotesi circa l'intensità della tutela e il conseguente onere da recuperare (alto grado, con azzeramento delle componenti tariffarie applicate per punto di prelievo e per kW impegnato e basso grado di tutela, con riduzione delle medesime componenti tariffarie)<sup>6</sup>.
- 3.9 Nella consultazione 2003, inoltre, l'Autorità proponeva di rimuovere alcune delle limitazioni previste per la tariffa sociale nel caso in cui a doverne godere fosse stato un cliente in gravi condizioni di salute, utilizzatore a domicilio di apparecchiature medico terapeutiche alimentate ad energia elettrica. In tal caso, infatti, ferme restando le condizioni di accesso all'agevolazione (soglia ISEE), si proponeva tra l'altro di non limitare l'agevolazione a 3 kW di potenza e di ampliare, rispetto al normale, la fascia di consumi con corrispettivo variabile agevolato.
- 3.10 Relativamente, ai meccanismi di recupero dell'onere derivante dal finanziamento delle condizioni di fornitura più favorevoli alle famiglie economicamente disagiate, nel documento si prefigurava l'introduzione di una specifica componente a carico dell'utenza domestica non agevolata. Tale componente avrebbe dovuto seguire la logica degli altri meccanismi di perequazione esistenti. Il gettito raccolto dai distributori, infatti, avrebbe dovuto essere versato in un apposito fondo istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa conguaglio), a cui far attingere gli esercenti per la compensazione dei mancati introiti generata dalla fornitura del servizio alla propria clientela agevolata.
- 3.11 Infine, con riferimento alla gestione amministrativa del meccanismo di agevolazione, la consultazione 2003 prevedeva che la raccolta delle dichiarazioni ISEE fosse in capo al soggetto esercente il servizio di fornitura.

### ***Le principali risposte degli operatori e delle parti sociali***

- 3.12 A seguito del citato processo di consultazione, è emerso un consenso generalizzato circa l'opportunità di limitare le agevolazioni ai soli nuclei familiari residenti in abitazioni che impegnano potenze non superiori a 3 kW, e ignorare tale limite solo nei casi in cui si manifesti la necessità di dover utilizzare apparecchiature medico-terapeutiche per il supporto vitale o per il superamento delle barriere architettoniche, alimentate ad energia elettrica.
- 3.13 Posizioni di sostanziale consenso sono emerse anche in relazione alla differenziazione delle agevolazioni in funzione della numerosità del nucleo familiare (con soglie di consumo agevolato differenziate per nuclei da 1 componente, nuclei da 2 a 4 componenti e nuclei oltre 4 componenti); tale differenziazione non è stata ritenuta eccessivamente gravosa in termini di onerosità gestionale per l'impresa distributrice.
- 3.14 Perplessità sono state espresse invece, soprattutto dagli esercenti il servizio di distribuzione, in relazione all'onerosità e alla complessità amministrativa del processo di gestione della documentazione necessaria per la richiesta di ammissione all'agevolazione. Peraltro, come meglio evidenziato nel prosieguo del documento, il distributore, in un mercato liberalizzato tende a perdere il contatto diretto con il cliente finale, rendendo quindi ancor più problematico un suo ruolo di collettore delle richieste da parte dei clienti.

---

<sup>5</sup> Parte II, Capitolo 8, del documento per la consultazione del 20 febbraio 2003.

<sup>6</sup> Parte II, Capitolo 9, del documento per la consultazione del 20 febbraio 2003.



- 3.15 Ulteriori perplessità sono state espresse dalle imprese distributrici anche in relazione ai tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi informativi. In tal senso veniva auspicata la massima riduzione possibile delle varianti tariffarie, includendo in tale richiesta anche i criteri di applicazione della fiscalità.
- 3.16 Da ultimo, dubbi sono stati sollevati, in relazione alle soglie di consumo definite "normali", per quelle zone eventualmente non servite da gas metano, dove l'energia elettrica rappresenta l'unica fonte di riscaldamento, per le quali dovrebbe applicarsi una differente misura di consumo normale.

### ***Le decisioni dell'Autorità in esito alla consultazione 2003***

- 3.17 In esito alla consultazione 2003, l'Autorità non ha proceduto con successivi documenti pubblici, rimanendo in attesa di indicazioni governative di indirizzo sulla materia, come previsto dalla legge e, peraltro, indirettamente confermato dalla legge Finanziaria per l'anno 2006<sup>7</sup>.
- 3.18 Nel corso del 2006, avvicinandosi la liberalizzazione del settore domestico, con la deliberazione n. 126/06, l'Autorità ha dato nuovo impulso al procedimento di definizione dei provvedimenti tariffari in materia di sostegno ai clienti economicamente disagiati e in gravi condizioni di salute, nel settore dell'energia elettrica.
- 3.19 La medesima deliberazione n. 126/06 ha disposto, inoltre, che il procedimento di definizione dei provvedimenti tariffari in materia di sostegno ai clienti economicamente disagiati e in gravi condizioni di salute nel settore dell'energia elettrica fosse inserito tra i procedimenti soggetti ad AIR.
- 3.20 Nell'ambito delle procedure previste dalla metodologia AIR, la Direzione tariffe dell'Autorità ha provveduto nei mesi scorsi ad attivare una fase ricognitiva tramite incontri tematici con tutti i potenziali portatori di interessi rispetto al procedimento. A tal fine l'Autorità ha incontrato le principali associazioni afferenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), rappresentanti delle maggiori imprese di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica, i sindacati confederati, nonché alcune delle maggiori associazioni per la tutela degli interessi dei diversamente abili.

## **4 Esito degli incontri tematici successivi alla deliberazione n. 126/06**

### ***Le nuove proposte illustrate negli incontri tematici***

- 4.1 Nel corso degli incontri con i soggetti su menzionati, l'Autorità ha espresso, anche in considerazione degli esiti della precedente fase di consultazione del 2003, i propri orientamenti sia in materia di riforma del sistema tariffario per le utenze domestiche, sia in merito all'introduzione di meccanismi di tutela per i clienti domestici particolarmente vulnerabili, facendo rientrare in tale categoria coloro che versano in condizioni di disagio economico e coloro che, affetti da gravi patologie, richiedano l'uso di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica.

---

<sup>7</sup> La legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 375, disponeva: "Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate".

- 4.2 In relazione alla revisione del sistema tariffario per la generalità delle utenze domestiche, nel corso dei menzionati incontri tematici sono state illustrate solo alcuni orientamenti generali che trovano una loro più completa e dettagliata formulazione nel presente documento per la consultazione.
- 4.3 Relativamente alle proposte in materia di tutela della clientela vulnerabile, ed in particolare delle utenze in stato di disagio economico, alla luce degli esiti della precedente consultazione 2003, nel corso degli interventi tematici è stata illustrata l'ipotesi di abbandonare la logica di definizione di una tariffa sociale in senso stretto, ossia di una struttura tariffaria *ad hoc*, verso la quale erano emerse diverse perplessità principalmente legate alla complessità gestionale del meccanismo. A tal fine è stata illustrata la possibilità di attivare un meccanismo basato sulla logica compensativa, ossia prevedendo per i clienti domestici ritenuti bisognosi di tutela, il riconoscimento di una riduzione in quota fissa, opportunamente modulata (si veda in merito il capitolo 18).
- 4.4 Gli incontri tematici hanno altresì consentito di approfondire le problematiche, anche definitorie, connesse alla tutela di clienti domestici in gravi condizioni di salute. In merito è stata delineata la possibilità di interventi specifici per tali clienti in relazione alle caratteristiche che assumerà la tariffa applicabile alla generalità dell'utenza domestica (si veda in merito il capitolo 23).

***Primi esiti conseguenti agli incontri tematici con operatori e parti sociali***

- 4.5 Occorre segnalare come, nell'ambito degli incontri tematici, sia emersa una sostanziale e generalizzata convergenza dei soggetti coinvolti rispetto al passaggio da una logica di tipo tariffario ad una di tipo compensativo in relazione alla tutela dei clienti domestici vulnerabili. Su tale punto, pertanto, il presente documento non illustra opzioni alternative da sottoporre ad analisi, ritenendo fin da ora tale soluzione quella preferibile.
- 4.6 Sulle rimanenti parti delle proposte illustrate negli incontri tematici, pur avendo anch'esse incontrato una sostanziale convergenza di consensi, il presente documento per la consultazione ed il successivo dedicheranno specifica attenzione e offriranno ulteriori approfondimenti e chiarimenti.

## PARTE II

### Le esigenze alla base dell'intervento dell'Autorità e gli obiettivi perseguiti

#### 5 Promozione della concorrenza e caratteristiche del sistema tariffario

- 5.1 Tra le finalità primarie delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità previste dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 vi è la definizione di un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, attraverso cui promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Il medesimo comma, inoltre, stabilisce che il sistema tariffario debba armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.
- 5.2 In questo quadro l'Autorità di regolazione deve operare determinando una cornice di criteri e parametri nell'ambito della quale deve svilupparsi un sistema tariffario coerente con gli interessi generali.
- 5.3 Tale impostazione trova ulteriore supporto nelle successive disposizioni della medesima legge n. 481/95 che specificamente riguardano i criteri generali per la definizione dei profili tariffari. Tra quelle che trovano specifica applicazione con riferimento al settore dell'energia elettrica, pare qui opportuno ricordare l'articolo 3, comma 2, nel quale si prevede che "per le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica, i prezzi unitari da applicare per tipologia di utenza sono identici sull'intero territorio nazionale", ossia il principio dell'unicità della tariffa a livello nazionale.
- 5.4 Le disposizioni in materia di regolazione tariffaria appena richiamate devono, in ogni caso, essere lette anche alla luce del più generale mandato di promozione della concorrenza e dell'efficienza della legge n. 481/95. Ciò impone una particolare attenzione nella definizione di sistemi tariffari che, ferma restando l'esigenza di certezza e trasparenza, dovranno comunque essere coerenti con il processo di liberalizzazione del settore evitando ogni possibile effetto distorsivo dei meccanismi concorrenziali.
- 5.5 Quanto sopra richiamato, nell'imminenza del completamento del processo di liberalizzazione del settore elettrico dal lato della domanda<sup>8</sup>, tramite l'estensione dell'idoneità anche alle utenze domestiche, impone dunque una valutazione dell'esigenza di revisione del sistema tariffario vigente per tali utenze.

#### 6 Uso efficiente delle risorse

- 6.1 Come già ricordato, l'articolo 1, comma 1 della legge n. 481/95, stabilisce che il sistema tariffario debba armonizzare, tra l'altro, gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

---

<sup>8</sup> In coerenza con le disposizioni della Direttiva europea 2003/54/CE, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge n. 239/04, dall' 1 luglio 2007 l'attività di vendita dell'energia elettrica sarà libera anche in relazione alle utenze domestiche.

- 6.2 La recente Direttiva europea 2006/32/CE, inoltre, ribadisce l'importanza che i sistemi tariffari, relativamente alla copertura dei costi delle infrastrutture di rete, siano tali da favorire l'uso efficiente dell'energia.
- 6.3 Ferma restando la definizione di meccanismi che garantiscano l'adeguata copertura dei costi per l'erogazione del servizio, pertanto, sia a livello di normativa nazionale che di normativa comunitaria, viene data centralità al ruolo che i sistemi tariffari possono avere nel favorire un uso delle risorse energetiche razionale.
- 6.4 Nella revisione della struttura tariffaria per le utenze domestiche relativamente alle componenti destinate alla copertura dei costi di rete, dunque, l'Autorità è chiamata a contemperare l'obiettivo di efficienza, tipicamente perseguito tramite la definizione di tariffe che riflettano al meglio i costi sottostanti, con quello di incentivo all'uso efficiente delle risorse. In tale prospettiva, tenuto conto del fatto che i costi di rete sono tipicamente costi in gran parte fissi, dovrà essere valutato l'equilibrio della struttura tariffaria tra componenti tariffarie indipendenti dal consumo (componenti per punto di prelievo e componenti per kW impegnato) e componenti tariffarie applicate in funzione del consumo.

## **7 Tutela dei clienti vulnerabili**

- 7.1 Il citato articolo 1, comma 1 della legge n. 481/95, indica un'ulteriore esigenza che deve essere perseguita tramite il sistema tariffario e, cioè, quella di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale.
- 7.2 Anche le Direttive europee 2003/54/CE e 2006/32/CE, peraltro, prevedono esplicitamente la possibilità di attuare misure di protezione per i clienti vulnerabili<sup>9</sup>, consentendo che taluni elementi dei sistemi tariffari e delle strutture tariffarie abbiano finalità sociale<sup>10</sup>.
- 7.3 Sul versante del perseguimento degli obiettivi di carattere generale e, in particolare, di quelli di carattere sociale, occorre in ogni caso osservare come la legge n. 481/95 richiami l'esigenza di dare coerenza sistemica agli interventi di tipo amministrativo dell'Autorità, prevedendo che questi debbano tener conto non solo della normativa nazionale e comunitaria, ma anche degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo.
- 7.4 In merito occorre tener presente anche quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 che, all'articolo 1, comma 1, lettera c), dà disposizioni all'Autorità affinché provveda a "definire le modalità di imputazione degli oneri derivanti da misure a contenuto sociale, al fine di minimizzare il costo netto complessivo dell'intervento e di rispettare condizioni di neutralità dell'incidenza sulle diverse tipologie d'utenza".
- 7.5 La revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche, dunque, dovrà porre attenzione affinché il perseguimento degli obiettivi delineati nei capitoli precedenti non finiscano per rendere inaccessibile economicamente il servizio elettrico per alcune classi di utenti particolarmente vulnerabili, soprattutto con il venir meno dei meccanismi di tutela di massa oggi impliciti nel sistema tariffario. Il tutto, comunque, dovrà anche porsi l'obiettivo di minimizzare il costo complessivo dell'eventuale intervento di "tutela sociale".

---

<sup>9</sup> Articolo 3, comma 5, della Direttiva europea 2003/54/CE.

<sup>10</sup> Articolo 10, comma 2, della Direttiva europea 2006/32/CE.

## 8 Sintesi degli obiettivi perseguiti dall'Autorità

- 8.1 In relazione al quadro delle esigenze derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria e, tenuto conto dei vincoli di coerenza con gli indirizzi di politica generale di competenza del Governo, l'Autorità intende procedere nella revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione contemperando i seguenti obiettivi:
- a) certezza e trasparenza del sistema tariffario, preferendo l'adozione meccanismi di facile comprensione per i clienti e, dunque, facilmente controllabile dal medesimo cliente;
  - b) efficienza del sistema tariffario, garantendo la coerenza di fondo tra il prezzo pagato per ottenere il servizio elettrico ed il costo connesso con l'erogazione del medesimo;
  - c) neutralità del sistema tariffario rispetto al processo di liberalizzazione, eliminando quei meccanismi tariffari, quali i sussidi incrociati tra diverse classi di utenza, che comportano possibili distorsioni nei meccanismi concorrenziali;
  - d) sostegno all'uso efficiente delle risorse energetiche, anche attraverso una modulazione delle tariffe a copertura dei costi di rete che disincentivino consumi eccessivi dell'energia elettrica;
  - e) tutela dei clienti del servizio elettrico particolarmente vulnerabili per motivi di disagio economico e/o per gravi motivi di salute che rendano il servizio elettrico essenziale per il mantenimento in vita;
  - f) economicità e ragionevolezza dei processi necessari per la gestione amministrativa del sistema tariffario.

### *Spunti per la consultazione*

S1 L'Autorità ha individuato sei principali obiettivi da perseguire nel processo di ridefinizione del sistema tariffario per le utenze domestiche. Si ritiene tale elencazione completa e adeguata? Se no, indicare quali ulteriori obiettivi dovrebbero essere fissati e motivare.

## PARTE III

### Il sistema tariffario vigente per le utenze domestiche in bassa tensione

#### 9 Le tariffe D1, D2 e D3 e le opzioni ulteriori

##### *Le tariffe obbligatorie D1, D2 e D3*

- 9.1 Il regime tariffario attualmente in vigore prevede, per la clientela domestica, una tariffa di riferimento (tariffa D1) che copre i costi del servizio ed è articolata in un corrispettivo fisso per punto di prelievo, un corrispettivo di potenza, espresso in centesimi di euro per kW impegnato per anno e un corrispettivo di energia espresso in centesimi di euro per kWh consumato, indifferenziato per qualunque livello di consumo del cliente. La tariffa D1 non trova, tuttavia, effettiva applicazione; ai clienti domestici sono infatti applicate le tariffe denominate D2 e D3 (di seguito anche richiamate come: tariffe di transizione) che ripropongono l'articolazione in tre componenti propria della tariffa D1, ma mantengono (nel caso della tariffa D2) una differenziazione del corrispettivo di energia per scaglioni di consumo (si vedano, in merito la Tabella 1e la Tabella 2)
- 9.2 In particolare, la tariffa D2 si applica ai contratti stipulati dai clienti domestici per l'abitazione di residenza anagrafica nei quali siano previsti impegni di potenza non superiori a 3 kW. La tariffa D3 si applica ai restanti contratti per utenze domestiche in bassa tensione.
- 9.3 Il regime tariffario D2 contiene ampi elementi di tutela che, tuttavia, sono riconosciuti indistintamente (cioè senza essere legati ad un effettivo stato di bisogno) a tutti i contratti di fornitura per abitazioni di residenza con potenza impegnata non superiore ai 3 kW e con livelli di consumo inferiori ad un certo quantitativo mensile. Per tali utenti è infatti previsto un trattamento agevolato sia sulle quote fisse della tariffa, sia sulla componente variabile, entro una determinata soglia di consumo (la spesa del cliente D2 risulta inferiore a quella che si avrebbe dall'applicazione della tariffa D1 fino a circa 250 kWh/mese, e la differenza è particolarmente sensibile per consumi entro i 150 kWh/mese).

**Tabella 1 - Valori delle componenti  $\sigma_i$ ,  $\tau_i$  e CCA/CAD per le tariffe D1, D2, D3**

Componente*	Unità di misura	Tariffa D1	Tariffa D2	Tariffa D3
Componente $\sigma_1 / \tau_1$	cent.€/punto di prelievo/anno	3.237,37	240,00	2.988,00
Componente $\sigma_2 / \tau_2$	cent.€/kW/anno	1.386,24	732,00	1.548,00
Componente $\sigma_3 / \tau_3$	cent.€/kWh	1,33		4,11
	- fino a 900 kWh/anno		-	
	- oltre 900 fino a 1800 kWh/anno		1,90	
	- oltre 1800 fino a 2640 kWh/anno		4,11	
	- oltre 2640 fino a 3540 kWh/anno		11,08	
	- oltre 3540 fino a 4440 kWh/anno		9,21	
	- oltre 4440 kWh/anno		4,11	
Componente CCA/CAD	cent.€/kWh	8,49		9,63
	- fino a 900 kWh/anno		7,15	
	- oltre 900 fino a 1800 kWh/anno		7,19	
	- oltre 1800 fino a 2640 kWh/anno		9,63	
	- oltre 2640 fino a 4440 kWh/anno		11,49	
	- oltre 4440 kWh/anno		9,63	


\* Componenti tariffarie  $\tau_i$  e  $\sigma_i$  in vigore per l'anno 2007 aggiornati con deliberazione 5 dicembre 2006, n. 275/06; componenti tariffarie CCA e CAD in vigore nel I trimestre 2007, aggiornati con deliberazione 28 dicembre 2006, n. 321/06.

**Tabella 2 - Spesa annua pro-capite per le utenze domestiche con tariffa D1, D2 e D3 (netto imposte)**

Consumo annuo	Livelli di spesa annua		
	D1	D2	D3
	€	€	€
900 kWh/anno	185,28	109,05	220,32
1.800 kWh/anno	294,18	211,20	364,32
2.700 kWh/anno	403,08	360,50	508,32
3.000 kWh/anno	439,38	434,99	556,32
3.200 kWh/anno	463,58	484,65	588,32
3.600 kWh/anno	504,72	569,07	642,72
4.440 kWh/anno	613,62	775,71	786,72
5.000 kWh/anno	681,38	865,31	876,32
5.400 kWh/anno	717,68	913,31	924,32
5.900 kWh/anno	790,28	1.009,31	1.020,32
6.400 kWh/anno	826,58	1.057,31	1.068,32
7.000 kWh/anno	923,38	1.185,31	1.196,32

La spesa annua è da intendersi riferita all'applicazione delle componenti tariffarie  $\tau_i$  ( $\sigma_i$ , per la tariffa D1), CAD (CCA per la tariffa D1), componenti tariffarie A e UC (per la tariffa D1, la spesa contempla anche l'applicazione della componente per i miglioramenti di continuità (UC6) inclusa implicitamente nelle tariffe D2 e D3)

Figura 1 – La tariffa D1 (in azzurro le parti della tariffa relativa a servizi liberi dall'1 luglio 2007)



### **Le opzioni ulteriori domestiche**

- 9.4 Il regime tariffario appena descritto e attualmente normato nell'ambito del Testo integrato<sup>11</sup> prevede una maggiore tutela rispetto alla generalità della clientela. Coerentemente con il regime introdotto già con la deliberazione n. 204/99, solo per i clienti domestici l'Autorità fissa tariffe amministrate che ogni distributore deve obbligatoriamente offrire. Queste, come detto, sono state determinate in modo tale da coprire i costi relativi al servizio di trasmissione, di distribuzione, di misura e di acquisto e di vendita dell'energia elettrica ai clienti domestici in bassa tensione.
- 9.5 Ai distributori è comunque lasciata la libertà di proporre opzioni tariffarie dette ulteriori domestiche, con caratteristiche diverse da quelle delle tariffe obbligatorie, e ritenute più confacenti alle esigenze specifiche di segmenti della clientela.

<sup>11</sup>Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04.



- 9.6 Dette opzioni ulteriori, a partire dal 2005, prevedono anche specifici meccanismi perequativi tesi a favorire l'offerta di opzioni cosiddette "biorarie", ossia che prevedono l'applicazione di una componente a copertura dei costi di acquisto e vendita dell'energia elettrica (la componente tariffaria alternativa alla tariffa CCA fissata dall'Autorità) differenziata in funzione di due raggruppamenti orari<sup>12</sup>.
- 9.7 Il presente documento per la consultazione non affronta le problematiche relative alla possibilità o meno di continuare ad offrire opzioni ulteriori successivamente al 1° luglio 2007. Tale problematica sarà oggetto di una successiva fase di consultazione.
- 9.8 Nella visione dell'Autorità, in ogni caso, le scelte in tale materia non dovranno limitare la possibilità per i clienti domestici di ottenere l'applicazione di strutture tariffarie che prevedano corrispettivi differenziati su due o più raggruppamenti orari.

### ***Evoluzione prevista del sistema tariffario domestico***

- 9.9 Fin dal 1999, con la deliberazione n. 204/99, l'Autorità aveva prospettato il graduale superamento delle tariffe di transizione D2 e D3 in favore di una convergenza verso la tariffa di riferimento D1.
- 9.10 Tale percorso, richiamato anche nella citata consultazione del 20 febbraio 2003 è stato confermato anche nella consultazione dell'1 luglio 2003<sup>13</sup> in vista del secondo periodo regolazione.
- 9.11 Peraltro, il processo di convergenza è stato fortemente rallentato in attesa della definizione della cosiddetta "tariffa sociale", ossia di meccanismi di tutela alternativi a quello di massa implicito nella tariffa D2.
- 9.12 Il passaggio alla tariffa D1, infatti, per i clienti domestici residenti con potenza impegnata non superiore a 3 kW, indurrebbe un sostanziale cambiamento nella spesa annua per il servizio elettrico, cambiamento ritenuto sostenibile solo se bilanciato dall'attivazione di adeguati meccanismi di tutela dei clienti vulnerabili.
- 9.13 L'Autorità, già nella consultazione del 20 febbraio 2003, aveva esplicitato l'intenzione di procedere alla implementazione dei nuovi meccanismi di tutela dei clienti attenendosi alle indicazioni di priorità e ai criteri di politica sociale espressi da parte del Governo.

### ***Oneri generali e componenti ulteriori***

- 9.14 Il vigente sistema tariffario per le utenze domestiche non prevede differenziazioni, all'interno della tipologia, circa l'applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali del sistema e delle ulteriori componenti tariffarie (componenti A, UC e MCT).
- 9.15 Tali componenti destinate alla copertura di oneri non direttamente connessi all'erogazione del servizio (quali, ad esempio, lo smantellamento delle centrali nucleari, il finanziamento della ricerca, il sostegno alle fonti rinnovabili...), ai meccanismi di perequazione tariffaria (necessari per la presenza di una tariffa unica nazionale) e alle misure di compensazione territoriale per i siti che ospitano o ospiteranno scorie legate allo smantellamento dei siti nucleari, sono oggi applicate alle utenze domestiche con componenti espresse in centesimi di euro/kWh. In relazione alla sola componente A6 (componente a copertura dei cosiddetti *stranded costs*) l'Autorità ha avviato un procedimento che ne prevede la riforma delle

---

<sup>12</sup> Si veda, in merito, la deliberazione 14 dicembre 2004, n. 211/04 che ha modificato il Testo integrato introducendo i criteri di perequabilità delle opzioni ulteriori domestiche biorarie.

<sup>13</sup> Documento per la consultazione 1 luglio 2003 recante "Tariffe per il servizio di trasporto e corrispettivi per i servizi di misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 1 gennaio 2004- 31 dicembre 2007", Parte VI.

modalità di esazione. Nell'ambito della consultazione del 2 agosto 2006 su tale tema, l'Autorità ha ipotizzato per le utenze domestiche un'applicazione della componente A6 in funzione della potenza impegnata.

## **10 Principali criticità connesse con il sistema tariffario vigente per le utenze domestiche in bassa tensione**

- 10.1 Il regime tariffario attualmente applicato alle utenze domestiche, come in parte già esplicitato, presenta diversi elementi di criticità. Essi sono sostanzialmente riconducibili:
- a) alla inadeguatezza, in una prospettiva di completa liberalizzazione del settore domestico, di meccanismi tariffari che prevedano sussidi incrociati tra utenti, in particolare in relazione alle componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi di fasi liberalizzate del servizio;
  - b) alla presenza di un meccanismo di tutela di massa rappresentato dalla particolare struttura della tariffa D2, connessa a condizioni oggettive (la residenza, la potenza impegnata, e consumi bassi) che non necessariamente sono collegate con effettive esigenze di sostegno sociale.
- 10.2 Con riferimento al primo elemento di criticità, occorre innanzitutto evidenziare come l'agevolazione per i clienti D2 bassi consumatori viene pagata, in parte, dai medesimi beneficiari della tariffa D2 che consumano più delle quantità agevolate (pari a circa 3000 kWh annui), ed in parte dagli altri consumatori domestici (le utenze dei non residenti e quelle con potenza superiore ai 3 kW). L'ampia estensione della tutela e il carattere progressivo della tariffa producono, pertanto, un trasferimento di risorse tra consumatori domestici (sussidio incrociato), trasferimento che va ad incidere sia sull'attribuzione dei costi delle infrastrutture di rete, sia sull'attribuzione dei costi di acquisto e vendita dell'energia elettrica.
- 10.3 La liberalizzazione del segmento domestico, prevista per l'1 luglio 2007, comporta il superamento del prezzo amministrato con riferimento al corrispettivo a copertura dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica e alla componente a copertura dei costi di commercializzazione relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica. Tali corrispettivi, rappresentati dalla componente *CCA* e dall'elemento *cov* che concorre a formare il  $\sigma_1$  della tariffa D1, nel sistema D2/D3, sono inglobati nelle componenti  $\tau$  e nella componente *CAD* delle tariffe D2 e D3.
- 10.4 In assenza di interventi, il sussidio incrociato tra clienti domestici in relazione alle componenti tariffarie *CCA* e  $\sigma_1(cov)$  risulterebbe fortemente distorsivo dei meccanismi concorrenziali, favorendo l'immediato passaggio al libero mercato dei clienti con tariffa D3 ovvero con tariffa D2 e consumi superiori ai 3000 kWh/anno, rendendo nel contempo insostenibile l'agevolazione fino ad ora goduta dai clienti domestici D2 con consumi inferiori a 3000 kWh/anno.

## PARTE IV

### La tariffa domestica per la generalità dell'utenza

#### **11 Le alternative per la riforma della tariffa domestica applicabile alla generalità dei clienti**

- 11.1 L'Autorità, in vista della scadenza dell'1 luglio 2007, intende rivedere il sistema tariffario per le utenze domestiche. Tale revisione si sostanzia in due tipi di interventi, distinti ma in ampia parte complementari:
- a) la revisione del sistema tariffario destinato alla generalità dei clienti domestici;
  - b) la revisione del meccanismo di tutela, oggi implicitamente inglobato nella struttura tariffaria.
- 11.2 La presente Parte del documento analizza le possibili alternative di intervento relativamente alla revisione del sistema tariffario destinato alla generalità dei clienti domestici e individua la scelta che l'Autorità ritiene preferibile alla luce degli obiettivi delineati nel capitolo 8.

#### ***Opzione 0: conferma del sistema D2/D3***

- 11.3 La prima alternativa analizzata è quella che prevede il mantenimento del sistema tariffario attuale inalterato, basato sulle tariffe D2 e D3.
- 11.4 Tale opzione è puramente formale: è già stato illustrato nel capitolo 10 come il sistema vigente sia assolutamente incompatibile con il completamento del processo di liberalizzazione previsto per l'1 luglio 2007 e presenti tratti di iniquità ed inefficienza.

#### ***Opzione 1: sistema D2/D3 con componente CCA in luogo della componente CAD***

- 11.5 La seconda alternativa prevede, sostanzialmente, l'adattamento dell'attuale struttura D2/D3 ad un mercato liberalizzato prevedendo:
- a) l'applicazione della componente a copertura dei costi di acquisito e vendita dell'energia elettrica CCA in luogo della componente CAD, così da rimuovere il sussidio incrociato tra clienti domestici su questa parte della tariffa;
  - b) la conferma delle componenti  $\tau$  previste dalle tariffe D2 e D3, esplicitando la quota parte della componente  $\tau_1$  a copertura dei costi di commercializzazione dell'attività di vendita (la parte corrispondente al  $\sigma_1(cov)$  della tariffa D1).
- 11.6 In relazione agli obiettivi dichiarati al paragrafo 8.1, una revisione del sistema D2/D3 secondo quanto sopra accennato:
- a) limita il sussidio incrociato e i meccanismi impliciti di recupero oggi previsti dal sistema D2/D3 alle sole componenti diverse da quelle relative a fasi del servizio in via di liberalizzazione;
  - b) garantisce coerenza tra il prezzo pagato per ottenere il servizio elettrico ed il costo connesso con l'erogazione del medesimo esclusivamente per la parte relativa a costi di produzione e vendita dell'energia elettrica;
  - c) nella sostanza, non migliora ma nemmeno complica la gestione amministrativa del sistema tariffario.

### **Opzione 2: passaggio alla tariffa unica D1**

- 11.7 La terza alternativa da analizzare è quella che prevede l'abbandono del sistema D2/D3 ed il passaggio alla tariffa D1, così come attualmente disciplinata dal Testo integrato.
- 11.8 La tariffa D1, così come è attualmente articolata, risulta compatibile con la liberalizzazione della vendita dell'energia elettrica ai clienti domestici, poiché prevede una separata evidenza delle componenti tariffarie a copertura dei costi delle fasi del servizio che verranno liberalizzate (la componente CCA e l'elemento  $\sigma_1(cov)$  della tariffa D1 di cui all'articolo 24 del Testo integrato).
- 11.9 In relazione agli obiettivi dichiarati al paragrafo 8.1, l'applicazione della tariffa D1:
- garantisce certezza e trasparenza del sistema tariffario, eliminando i meccanismi impliciti di recupero oggi previsti dal sistema D2/D3;
  - garantisce coerenza tra il prezzo pagato per ottenere il servizio elettrico ed il costo connesso con l'erogazione del medesimo essendo, per definizione, la tariffa che riflette il costo del servizio;
  - risulta neutrale rispetto al processo di liberalizzazione;
  - rispetto alla attuale tariffa D2, applicata a circa l'80% dei clienti domestici, la tariffa D1 appare meno efficace nel trasferire alla clientela un segnale di incentivo all'uso efficiente delle risorse energetiche. Anche non tenendo conto della componente CAD, la D2, infatti, presenta un andamento progressivo che tende a penalizzare gli alti consumi di energia elettrica, con valori unitari crescenti del corrispettivo commisurato al consumo (componente  $\tau_3$ ), fino a 3540 kWh/anno, corrispettivo che, anche per i consumi eccedenti tale soglia, si colloca comunque ben oltre quello previsto dalla tariffa D1 ( $\sigma_3$ ). La tariffa D1, per contro, presenta valori delle componenti tariffarie fisse (ossia legate al punto di prelievo e alla potenza impegnata) molto superiori a quelle della D2, e, un corrispettivo commisurato al consumo indifferenziato al crescere dei kWh prelevati;
  - in termini di economicità e ragionevolezza dei processi necessari per la gestione amministrativa del sistema tariffario, si ritiene che l'ipotesi di passaggio a D1 consenta, di fatto, una semplificazione amministrativa, non prevedendo più la necessità di raccogliere i documenti e le dichiarazioni comprovanti la residenza<sup>14</sup>. La soppressione degli scaglioni di consumo, infine, contribuisce ulteriormente, anche se non in maniera decisiva, alla semplificazione.

### **Opzione 3: tariffa unica domestica con costo del kWh crescente (tariffa $D_{base 1}$ )**

- 11.10 Una quarta possibile alternativa è rappresentata dal mantenimento della attuale tariffa D1 quale "tariffa di riferimento" e dalla definizione di una diversa tariffa destinata ad essere effettivamente applicata (la chiameremo di seguito tariffa  $D_{base 1}$ ), unica per tutti i clienti domestici (senza quindi distinzione in base alla residenza e/o alla potenza impegnata), con le seguenti caratteristiche:
- non preveda alcuna forma di sussidio incrociato tra clienti in relazione alle componenti tariffarie a copertura dei costi delle fasi del servizio che verranno liberalizzate (la componente CCA e l'elemento  $\sigma_1(cov)$  della tariffa D1 di cui all'articolo 24 del Testo integrato).
  - preveda quote fisse (per punto di prelievo e per kW impegnato) allineate a quelle dell'attuale tariffa D1;

---

<sup>14</sup> In relazione a tale problematica, comunque, occorre rilevare che la fiscalità continua per ora a prevedere agevolazioni per gli utenti domestici nell'abitazione di residenza. Se non rimossa, tale previsione rischia di annullare le semplificazioni indotte dalla riforma descritta.

- c) preveda quote variabili a copertura dei costi di rete (le componenti corrispondenti alla componente  $\sigma_3$  della tariffa D1) crescenti al crescere dei consumi;
- d) garantisca, a livello nazionale, un gettito tariffario da parte dei clienti domestici identico a quello che si sarebbe ottenuto applicando la tariffa D1.

11.11 In relazione agli obiettivi dichiarati al paragrafo 8.1, l'applicazione della tariffa  $D_{base 1}$  :

- a) eliminando i meccanismi impliciti di recupero oggi previsti dal sistema D2/D3, garantisce una maggiore certezza e trasparenza del sistema tariffario, pur introducendo un sussidio tra i clienti domestici (trasferendo oneri dai clienti con bassi consumi di energia elettrica verso i clienti con alti consumi) sulle parti della tariffa regolate (trasmissione, distribuzione, misura) le cui finalità ed effetti, sono tuttavia chiaramente espressi e prevedibili da parte dei clienti;
- b) garantisce una accresciuta coerenza tra il prezzo pagato per ottenere il servizio elettrico ed il costo connesso con l'erogazione del medesimo, allineandosi, per le quote fisse, alla tariffa D1 che riflette il costo del servizio;
- c) non prevedendo alcuna forma di sussidio incrociato tra clienti in relazione alle componenti tariffarie a copertura dei costi delle fasi del servizio che verranno liberalizzate, risulta neutrale rispetto al processo di liberalizzazione;
- d) prevedendo corrispettivi commisurati al consumo via via crescenti, tende a disincentivare consumi eccessivi;
- e) in termini di economicità e ragionevolezza dei processi necessari per la gestione amministrativa del sistema tariffario, come nel caso di passaggio a D1, la tariffa  $D_{base 1}$  consente, di fatto, una importante semplificazione amministrativa, non prevedendo più la necessità di raccogliere i documenti e le dichiarazioni comprovanti la residenza<sup>15</sup>.

**Opzione 4: tariffa unica domestica con quote fisse ridotte e costo del kWh crescente (tariffa  $D_{base 2}$ )**

11.12 Rispetto alle considerazioni svolte circa l'opzione 3, l'Autorità intende valutare la possibilità di spostare ulteriormente il *trade-off* tra l'obiettivo di una tariffa che rifletta i costi e l'obiettivo di dare segnali per un uso efficiente delle risorse, in favore di quest'ultimo.

11.13 La struttura che ne consegue, strettamente assimilabile a quella dell'opzione precedente da luogo ad una tariffa (che chiameremo  $D_{base 2}$ ):

- a) non prevede alcuna forma di sussidio incrociato tra clienti in relazione alle componenti tariffarie a copertura dei costi delle fasi del servizio che verranno liberalizzate (la componente CCA e l'elemento  $\sigma_1(cov)$  della tariffa D1 di cui all'articolo 24 del Testo integrato).
- b) prevede quote fisse (per punto di prelievo e per kW impegnato) ridotte rispetto a quelle dell'attuale tariffa D1;
- c) prevede quote variabili a copertura dei costi di rete (le componenti corrispondenti alla componente  $\sigma_3$  della tariffa D1) fortemente crescenti al crescere dei consumi;
- d) garantisce, a livello nazionale, un gettito tariffario da parte dei clienti domestici identico a quello che si sarebbe ottenuto applicando la tariffa D1.

---

<sup>15</sup> In relazione a tale problematica, comunque, occorre rilevare che la fiscalità continua per ora a prevedere agevolazioni per gli utenti domestici nell'abitazione di residenza. Se non rimossa, tale previsione rischia di annullare le semplificazioni indotte dalla riforma descritta.

## 12 Scelta tra le opzioni di riforma

- 12.1 L'Autorità, in relazione alle alternative sopra delineate, e alla luce delle considerazioni circa la coerenza delle medesime con gli obiettivi perseguiti, ritiene di poter fin da ora esprimere un proprio orientamento preferenziale verso le opzioni 3 e 4.
- 12.2 Sebbene l'applicazione della attuale tariffa D1 (opzione 1), da un punto di vista strettamente economico, meglio risponda a criteri di efficienza e corretta allocazione dei costi, l'Autorità ritiene necessario contemperare a tale obiettivo quello di mantenere all'interno della struttura tariffaria un segnale di penalizzazione verso livelli di consumo dell'energia elettrica ampiamente superiori a quelli medi.
- 12.3 La completa assenza nella struttura della tariffa D1 di segnali di dissuasione rispetto a consumi molto elevati di energia elettrica, segnale oggi presente nella tariffa D2 applicata a circa l'80% dei clienti domestici, a parere dell'Autorità mal si concilia con gli importanti sforzi che la regolazione ha attivato negli ultimi anni al fine di promuovere un uso efficiente della risorsa energetica.

**Tabella 3 - Confronto tra le opzioni di revisione del sistema tariffario domestico**

Obiettivi	Opzione 1	Opzione 2	Opzione 3	Opzione 4
Certezza/trasparenza del sistema tariffario	Basso	Alto	Alto	Alto
Efficienza del sistema tariffario	Medio	Alto	Alto/medio	Medio
Neutralità rispetto alla liberalizzazione	Medio	Alto	Alto	Alto
Incentivo all'uso efficiente delle risorse	Alto	Basso	Medio	Medio/Alto
Economicità della gestione amministrativa	Basso	Alto	Alto	Alto

## 13 Analisi quantitative sulle opzioni n. 1 e n. 2

### *Opzione 1*

- 13.1 Nella tabella che segue è dettagliato, per diversi livelli di consumo e nel caso di un impegno di potenza pari a 3 kW, l'impatto del passaggio dall'attuale sistema D2/D3 con componente CAD a copertura dei costi di acquisto e vendita dell'energia elettrica, ad un sistema D2/D3 con componente CCA. I confronti fanno riferimento ai valori delle tariffe D1, D2 e D3 come aggiornate con deliberazione 5 dicembre 2006, n. 275/06 (di seguito: deliberazione n. 275/06) e tenendo conto dei valori delle componenti CAD, A e UC in vigore nel I trimestre 2007, aggiornati con deliberazione 28 dicembre 2006, n. 321/06 (di seguito: deliberazione n. 321/06).

**Tabella 4 – Variazioni spesa annua pro capite per utenti domestici con tariffe D2 e D3 (netto imposte) – Opzione 1**

Consumo annuo	Variazioni attese nella spesa annua		Variazioni attese nella spesa annua	
	Confronti D2 <sub>(CCA)</sub> / D2 <sub>(CAD)</sub>		Confronti D3 <sub>(CCA)</sub> / D3 <sub>(CAD)</sub>	
	€	%	€	%
900 kWh/anno	12,06	11,1%	-10,26	-4,7%
1.800 kWh/anno	23,76	11,3%	-20,52	-5,6%
2.700 kWh/anno	12,38	3,4%	-30,78	-6,1%
3.000 kWh/anno	3,38	0,8%	-34,20	-6,1%
3.200 kWh/anno	-2,62	-0,5%	-36,48	-6,2%
3.600 kWh/anno	-12,82	-2,3%	-40,36	-6,3%
4.440 kWh/anno	-39,82	-5,1%	-50,62	-6,4%
5.000 kWh/anno	-46,20	-5,3%	-57,00	-6,5%
5.400 kWh/anno	-49,62	-5,4%	-60,42	-6,5%
5.900 kWh/anno	-56,46	-5,6%	-67,26	-6,6%
6.400 kWh/anno	-59,88	-5,7%	-70,68	-6,6%
7.000 kWh/anno	-69,00	-5,8%	-79,80	-6,7%

### Opzione 2

13.2 Nella tabella che segue è dettagliato, per diversi livelli di consumo, l'impatto del passaggio dall'attuale sistema D2/D3 all'applicazione della tariffa di riferimento D1. I confronti fanno riferimento ai valori delle tariffe D1, D2 e D3 come aggiornate con deliberazione n. 275/06 e tenendo conto dei valori delle componenti CAD, A e UC in vigore nel I trimestre 2007, aggiornati con deliberazione n. 321/06.

**Tabella 5 - Variazioni nella spesa annua sostenuta dagli utenti con tariffa D1 (di riferimento) rispetto alle tariffe D2 e D3 (netto imposte) – Opzione 2**

Consumo annuo	Variazioni attese nella spesa annua		Variazioni attese nella spesa annua	
	Confronti D1 / D2		Confronti D1 / D3	
	€	%	€	%
900 kWh/anno	76,23	69,9%	-35,04	-15,9%
1.800 kWh/anno	82,98	39,3%	-70,14	-19,3%
2.700 kWh/anno	42,58	11,8%	-105,24	-20,7%
3.000 kWh/anno	4,39	1,0%	-116,94	-21,0%
3.200 kWh/anno	-21,07	-4,3%	-124,74	-21,2%
3.600 kWh/anno	-64,35	-11,3%	-138,00	-21,5%
4.440 kWh/anno	-162,09	-20,9%	-173,10	-22,0%
5.000 kWh/anno	-183,93	-21,3%	-194,94	-22,2%
5.400 kWh/anno	-195,63	-21,4%	-206,64	-22,4%
5.900 kWh/anno	-219,03	-21,7%	-230,04	-22,5%
6.400 kWh/anno	-230,73	-21,8%	-241,74	-22,6%
7.000 kWh/anno	-261,93	-22,1%	-272,94	-22,8%

## 14 La tariffa $D_{base}$ : approfondimenti sull'opzione n. 3 e sull'opzione n. 4


### Opzione 3 - La tariffa $D_{base 1}$

14.1 Rispetto alle caratteristiche generali sopra illustrate, l'opzione 3, denominata  $D_{base 1}$ , prevede quote per punto di prelievo e per kW impegnato esattamente pari a quelle dell'attuale tariffa D1. Le tabelle ed i grafici che seguono (riferite al caso di un impegno di potenza pari a 3 kW), analizzano in termini quantitativi tale ipotesi<sup>16</sup>.

**Tabella 6 - Valore delle componenti della tariffa  $D_{base 1}$  (netto imposte) – Opzione 3**

Componente	Unità di misura	Valore
Componente $\sigma_1$ ( $D_{base 1}$ )	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	3237,37
Componente $\sigma_2$ ( $D_{base 1}$ )	centesimi di euro/kW per anno	1386,24
Componente $\sigma_3$ ( $D_{base 1}$ )	centesimi di euro/kWh	
	- fino a 2600 kWh/anno	-
	- oltre 2600 fino a 4400 kWh/anno	4,12
	- oltre 4400 kWh/anno	6,70

**Figura 2 - Andamento della spesa annua per utenti domestici con 3 kW di potenza impegnata (netto imposte) –  $D_{base 1}$  – Opzione 3**



<sup>16</sup> I confronti fanno riferimento ai valori delle tariffe D1, D2 e D3 come aggiornate con deliberazione n. 275/06 e tenendo conto dei valori delle componenti CCA/CAD, A e UC in vigore nel I trimestre 2007, aggiornati con deliberazione n. 321/06.



**Tabella 7 - Variazioni attese nella spesa annua pro-capite (netto imposte) per le utenze domestiche alle quali viene applicata la tariffa  $D_{base\ 1}$  – Opzione 3**

Consumo annuo	Variazioni attese nella spesa annua		Variazioni attese nella spesa annua	
	Confronti $D_{base}$ / D2		Confronti $D_{base}$ / D3	
	€	%	€	%
900 kWh/anno	64,26	58,9%	-47,01	-21,3%
1.800 kWh/anno	59,04	28,0%	-94,08	-25,8%
2.700 kWh/anno	10,79	3,0%	-137,03	-27,0%
3.000 kWh/anno	-19,03	-4,4%	-140,36	-25,2%
3.200 kWh/anno	-38,91	-8,0%	-142,58	-24,2%
3.600 kWh/anno	-72,70	-12,8%	-146,35	-22,8%
4.440 kWh/anno	-144,30	-18,6%	-155,31	-19,7%
5.000 kWh/anno	-136,07	-15,7%	-147,08	-16,8%
5.400 kWh/anno	-131,66	-14,4%	-142,67	-15,4%
5.900 kWh/anno	-122,84	-12,2%	-133,85	-13,1%
6.400 kWh/anno	-118,43	-11,2%	-129,44	-12,1%
7.000 kWh/anno	-106,67	-9,0%	-117,68	-9,8%

#### **Opzione 4 – La tariffa $D_{base\ 2}$**


14.2 L'opzione 4, denominata  $D_{base\ 2}$ , si differenzia rispetto alla precedente per un diverso trattamento delle quote fisse (per punto di prelievo e per potenza impegnata), che risultano ridotte rispetto all'attuale tariffa di riferimento D1. Le tabelle ed i grafici che seguono (riferite al caso di un impegno di potenza pari a 3 kW), analizzano in termini quantitativi tale ipotesi<sup>17</sup>. L'opzione prospettata ha finalità meramente esemplificative; i valori delle componenti tariffarie ipotizzate sono pertanto da ritenersi puramente indicativi (nella fattispecie sono state ipotizzate, per la tariffa  $D_{base\ 1}$ , quote fisse pari al 50% rispetto al valore assunto dalle medesime componenti nella tariffa D1).

**Tabella 8 - Valore delle componenti della tariffa  $D_{base\ 2}$  (netto imposte) – Opzione 4**

Componente	Unità di misura	Valore
Componente $\sigma_1$ ( $D_{base\ 2}$ )	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	1618,61
Componente $\sigma_2$ ( $D_{base\ 2}$ )	centesimi di euro/kW per anno	693,12
Componente $\sigma_3$ ( $D_{base\ 2}$ )	centesimi di euro/kWh	
	- fino a 2600 kWh/anno	-
	- oltre 2600 fino a 4400 kWh/anno	9,31
	- oltre 4400 kWh/anno	14,12

<sup>17</sup> I confronti fanno riferimento ai valori delle tariffe D1, D2 e D3 come aggiornate con deliberazione n. 275/06 e tenendo conto delle componenti CCA/CAD, A e UC in vigore nel I trimestre 2007, aggiornati con deliberazione n. 321/06.

**Figura 3- Andamento della spesa annua per utenti domestici con 3 kW di potenza impegnata (netto imposte) – D<sub>base 2</sub> – Opzione 4**



**Tabella 9 - Variazioni attese nella spesa annua pro-capite (netto imposte) per le utenze domestiche alle quali viene applicata la tariffa D<sub>base 2</sub> – Opzione 4**

Consumo annuo	Variazioni attese nella spesa annua		Variazioni attese nella spesa annua	
	Confronti Dbase / D2		Confronti Dbase / D3	
	€	%	€	%
900 kWh/anno	27,28	25,0%	-83,99	-38,1%
1.800 kWh/anno	22,06	10,4%	-131,06	-36,0%
2.700 kWh/anno	-21,00	-5,8%	-168,82	-33,2%
3.000 kWh/anno	-35,25	-8,1%	-156,58	-28,1%
3.200 kWh/anno	-44,75	-9,2%	-148,42	-25,2%
3.600 kWh/anno	-60,90	-10,7%	-134,55	-20,9%
4.440 kWh/anno	-84,90	-10,9%	-95,91	-12,2%
5.000 kWh/anno	-35,11	-4,1%	-46,12	-5,3%
5.400 kWh/anno	-8,44	-0,9%	-19,45	-2,1%
5.900 kWh/anno	44,90	4,4%	33,89	3,3%
6.400 kWh/anno	71,57	6,8%	60,56	5,7%
7.000 kWh/anno	142,69	12,0%	131,68	11,0%


**Alcune considerazioni sulle tariffe D<sub>base 1</sub> e D<sub>base 2</sub> rispetto alle attuali tariffe D2 e D3**

14.3 Dalle tabelle precedenti è possibile evidenziare che, con una siffatta struttura tariffaria, le variazioni di spesa più sensibili, rispetto alla attuale tariffa D2, riguarderebbero solo i clienti con consumi annui non superiori a 1800 kWh, clienti che oggi di fatto godono maggiormente dell'inglobamento in tariffa delle finalità di tutela sociale, finalità che, come detto l'Autorità

intende affidare ad uno strumento separato, capace di meglio selezionare i soggetti veramente bisognosi di tale tutela.

- 14.4 Peraltro, occorre osservare come l'opzione 4, tariffa  $D_{base\ 2}$ , riduca in parte l'impatto tariffario per i clienti attualmente con tariffa D2 e consumi medio bassi, garantendo una limitata variazione di spesa per una fascia importante di clienti domestici che, come è evidenziato anche dalla successiva Figura 4, consumano tra i 1800 e 3500 kWh/anno.
- 14.5 Occorre inoltre notare che per gli utenti, ai quali è attualmente applicata la tariffa D3 (che sussidia i clienti D2 con bassi e medi), il passaggio alla nuova tariffa  $D_{base\ 1}$  comporterebbe tendenzialmente risparmi di spesa anche per livelli molto alti di energia elettrica consumata, risparmi che tuttavia si riducono sensibilmente all'aumentare dei consumi. L'opzione 4, tariffa  $D_{base\ 2}$ , riesce a contenere tale effetto, abbassando la soglia di consumi (che restano comunque piuttosto alti) oltre i quali anche i clienti attualmente in D3 si trovano a subire un aggravio di spesa.

**Figura 4 - Distribuzione delle utenze domestiche con tariffa D2, per scaglioni di consumo annuo**



## 15 Possibili interventi sulle modalità di applicazione delle componenti A, $UC_4$

- 15.1 Il perseguimento dell'obiettivo di incentivo all'uso efficiente delle risorse tramite la struttura della tariffa domestica, oltre che intervenendo sulle componenti regolate come sopra ipotizzato (opzioni 3 e 4), potrebbe essere attuato anche intervenendo sulla modalità di applicazione delle componenti A (oneri generali di sistema) e  $UC_4$  (componente destinata alla copertura dei costi per le integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori, e per molti versi assimilabile alle componenti A).
- 15.2 In particolare, potrebbe essere prevista una fascia di consumo esentata dall'applicazione di tali componenti, orientativamente non oltre i 2600 kWh/anno, e caricando il mancato gettito sui consumi eccedenti la medesima soglia, in maniera crescente al crescere dei consumi.

15.3 L'intervento proposto appare praticabile poiché la normativa primaria prevede l'applicazione delle componenti A in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori solamente per le attività ad alto consumo di energia<sup>18</sup>.

*Spunti per la consultazione*

S2 Tra le opzioni di intervento individuate dall'Autorità, quale si ritiene preferibile e perché?

S3 L'Autorità ha espresso il proprio orientamento in favore delle opzioni n. 3 e n. 4. Si condividono le considerazioni alla base di tale preferenza? E, in ogni caso, tra le due opzioni indicate, quale si ritiene migliore e perché?

S4 Nel capitolo 14, l'Autorità ha delineato la possibilità di intervenire sulla modalità di imposizione delle componenti A e  $UC_4$ , prevedendone una applicazione "progressiva" con corrispettivi maggiorati sui livelli di consumo medio alti. Si condivide una simile impostazione? Si ritiene sussistano impedimenti alla sua realizzazione? Perché?

---

<sup>18</sup> Si veda in particolare l'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79/99.

## **SEZIONE II**

### **PARTE V**

#### **Tutela per i clienti domestici in condizioni di disagio economico**

##### **16 Premessa**

- 16.1 La revisione del sistema tariffario applicabile alla generalità delle utenze domestiche descritto nella precedente parte, comportando il superamento del criterio di “tutela sociale” oggi inglobato nella struttura della tariffa D2, richiederà anche la definizione di un meccanismo di tutela esplicito.
- 16.2 L’Autorità, come già indicato nella consultazione del 2003, ritiene di poter individuare due principali categorie di clienti domestici che presentano caratteristiche di particolare vulnerabilità che possono giustificare interventi di tutela speciale:
- a) i clienti in condizioni di disagio economico;
  - b) i clienti in gravi condizioni di salute.
- La presente parte, riprende le valutazioni già espresse dall’Autorità in occasione della consultazione 2003 e delinea alcuni sviluppi ulteriori rispetto alle problematiche connesse con la tutela dei clienti in condizioni di disagio economico.
- 16.3 In primo luogo, come descritto nella Parte I del presente documento, in seguito agli incontri condotti nel 2006 sembra emergere una sostanziale convergenza di preferenze per un sistema di tipo compensativo, descritto al successivo capitolo 18, in luogo di interventi tramite tariffe *ad hoc*.
- 16.4 Per la valutazione della rispondenza alla condizione di disagio economico, l’Autorità nel 2003 aveva ipotizzato l’utilizzo dell’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE). Come già sottolineato in precedenza, in ogni caso, l’individuazione dello strumento e le modalità di definizione delle soglie per l’individuazione dei clienti domestici da considerare in stato di disagio economico e da sottoporre a tutela, si ritiene rientri nelle competenze del Governo in termini di indirizzo sui temi di politica sociale.
- 16.5 Nel prosieguo della presente parte, tuttavia, al fine di poter fornire un’esemplificazione dell’applicazione del meccanismo di tutela ipotizzato ed in coerenza con le ipotesi formulate nella consultazione 2003, si continuerà a far riferimento all’ISEE quale strumento per l’individuazione della platea dei potenziali beneficiari.
- 16.6 Pare opportuno ribadire che l’utilizzo di tale strumento avviene con finalità meramente esemplificative e non intende costituire una preferenza dell’Autorità verso il suo utilizzo, essendo, come già evidenziato, tale materia di pertinenza esclusiva del Governo.

##### **17 L’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE)**

- 17.1 L’ISEE è uno strumento normativo definito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90 del 18 aprile 1998 (di seguito: decreto legislativo n. 109/98), e successivamente modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, recante *Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei*

*soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 118 del 23 maggio 2000 (di seguito: decreto legislativo n. 130/00).

- 17.2 L'ISEE definisce criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali. È basato sull'ISE (Indicatore della Situazione Economica), un indicatore che combina linearmente il reddito (comprensivo di quello derivante dalle attività finanziarie) e il patrimonio, considerato nella misura del 20%.
- 17.3 L'ISEE, che assume come unità di riferimento per la valutazione delle risorse la famiglia e non l'individuo, risulta dalla divisione dell'ISE per un coefficiente di equivalenza che tiene conto della numerosità e composizione della famiglia<sup>19</sup>. Si tratta di un indicatore sintetico e affidabile del tenore di vita del cittadino, che consente di selezionare, sulla base di criteri e parametri omogenei, la platea dei beneficiari dell'agevolazione. L'utilizzo di tale indicatore presenta numerosi pregi.
- 17.4 Rispetto all'uso del semplice reddito dichiarato ai fini fiscali, l'ISEE costituisce un indicatore più articolato, in grado quindi di meglio discriminare tra situazioni di vera o presunta povertà. L'impiego del solo reddito dichiarato ai fini IRPEF non sarebbe in grado di identificare l'effettiva condizione economica delle famiglie; inoltre esso potrebbe aggravare una discriminazione che già di fatto esiste a favore dei nuclei familiari contraddistinti da una maggiore propensione all'evasione. Essendo costruito tenendo in considerazione sia il reddito che il patrimonio, si ritiene che l'ISEE sia maggiormente in grado di cogliere effettive situazioni di disagio.
- 17.5 L'impiego di un indicatore unificato a livello nazionale consente la semplificazione gestionale e la riduzione dei costi amministrativi: i potenziali beneficiari con una sola dichiarazione possono accedere a numerosi servizi pubblici.
- 17.6 Rispetto alla consultazione del 2003 è interessante osservare, a tale proposito, che il novero delle prestazioni il cui accesso o la cui tariffazione prevedono il ricorso all'ISEE è cresciuto. Come si rileva dal *Rapporto ISEE 2004*<sup>20</sup>, che ha aggiornato ed ampliato talune informazioni già in precedenza esposte nei Rapporti di monitoraggio posti in essere dal Gruppo di lavoro interistituzionale operante presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tra le prestazioni erogate sulla base dell'ISEE figurano sia prestazioni nazionali (assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori, assegno di maternità per le madri prive di garanzia assicurativa, fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, erogazione di borse di studio, prestazioni di diritto allo studio universitario, agevolazione per il canone telefonico), sia prestazioni locali (asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia, mense scolastiche, servizi socio-sanitari domiciliari e altre prestazioni economiche assistenziali), sia, infine, prestazioni che utilizzano discrezionalmente l'ISEE pur in assenza di un obbligo specifico (agevolazione per tasse universitarie, contributo per il pagamento dei canoni di locazione, agevolazioni per il canone di locazione in edilizia residenziale pubblica, agevolazioni per il trasporto locale, servizio di scuola-bus).
- 17.7 Il ricorso all'ISEE e le procedure di accesso previste sono coerenti con la minimizzazione dei costi di conformità dei destinatari diretti (i costi di osservanza di una disposizione regolativa, ossia i costi relativi alle azioni che i destinatari diretti devono porre in essere per ritrovarsi nelle condizioni previste dalla disposizione).

---


<sup>19</sup> Per una descrizione dettagliata delle formule per il calcolo dell'indicatore e per maggiori dettagli sulla sua composizione si rimanda all'Appendice 1 del documento per la consultazione del 20 febbraio 2003

<sup>20</sup> Redatto da Raffaele Tangorra e Paolo Sestito, e predisposto d'intesa tra il Dipartimento Affari Economici della Presidenza del Consiglio e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito delle attività di monitoraggio delle politiche avviate dal Gruppo di lavoro interistituzionale operante presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

### **Distribuzione delle famiglie rispetto alle classi ISEE**

17.8 Allo scopo di analizzare gli effetti dell'utilizzo dell'ISEE nel disegno delle agevolazioni tariffarie per l'utenza in condizioni economiche disagiate, l'Autorità ha incaricato *Econpubblica* (Centro di ricerca sull'Economia del Settore Pubblico) dell'Università Bocconi di predisporre un archivio di micro-dati su un campione rappresentativo delle famiglie italiane. La base dati originaria adottata per l'analisi è quella raccolta dall'Indagine sui Bilanci delle Famiglie italiane condotta dalla Banca d'Italia sui redditi percepiti nel 2004 (ultimo anno disponibile). Rielaborando le informazioni fornite da tale indagine, *Econpubblica* ha simulato per ciascun nucleo familiare il valore ISEE corrispondente a partire dalle informazioni relative ai redditi lordi, alle dotazioni patrimoniali e alla composizione familiare.

**Figura 5 - Distribuzione delle famiglie italiane per classi di ISEE (€)**



17.9 La distribuzione di frequenza delle famiglie italiane secondo classi di ISEE ottenuta è illustrata nella precedente Figura 5.

17.10 Come si è già detto al punto 2.8 di questo documento, nella consultazione 2003 erano state presentate alcune simulazioni relative all'introduzione della tariffa sociale che prevedevano due differenti scenari circa l'estensione delle agevolazioni: uno scenario caratterizzato da bassa estensione della tutela, nel quale il valore soglia di ISEE era pari a 2.582 euro ed un secondo scenario in cui l'estensione della tutela era ampliato fino a comprendere le famiglie con valore soglia di ISEE pari a 5.165 euro. Secondo i calcoli allora effettuati, i due valori davano accesso ad una platea potenziale di beneficiari rispettivamente pari a 1,7 e 3,5 milioni di famiglie.

17.11 Utilizzando soglie analoghe, in base alla ricerca condotta da *Econpubblica*, la platea di potenziali beneficiari diverrebbe oggi pari a:

- 1,6 milioni di famiglie pari al 6,8% delle famiglie italiane (in caso di bassa estensione con soglia di ISEE pari a 2.500 euro);
- 2,8 milioni di famiglie pari al 12,5% delle famiglie italiane (in caso di alta estensione con soglia di ISEE pari a 5.000 euro).

## 18 Tutela tramite meccanismo di tipo compensativo

- 18.1 L’Autorità, anche alla luce delle risultanze della consultazione del 2003, e degli *incontri tematici*<sup>21</sup> attivati nel corso del 2006 è orientata a definire il meccanismo di tutela dei clienti in condizioni di disagio economico nella forma di compensazione *ad hoc* e non di tariffa speciale.
- 18.2 Ai fini del sostegno delle famiglie in condizioni di disagio economico, in altri termini, si ritiene preferibile un meccanismo di tipo compensativo, consistente nel riconoscimento di uno “sconto” sulla bolletta di fornitura dell’energia elettrica, dimensionato in maniera tale da garantire la piena copertura dei costi fissi (quote espresse in €/punto di prelievo per anno e in €/kW per anno), nonché una quota parte dei costi variabili, differenziata in ragione del numero di componenti il nucleo familiare. Ove la spesa annua complessiva risulti inferiore all’agevolazione spettante, la fornitura risulterà di fatto a titolo gratuito.
- 18.3 L’adozione di un simile meccanismo (di seguito richiamato anche come: meccanismo compensativo) risulterebbe assolutamente neutrale rispetto al passaggio dei clienti domestici sul libero mercato e alla loro possibilità di cambiare fornitore, garantendone pertanto l’assoluta compatibilità con il quadro normativo comunitario e nazionale.
- 18.4 Lo “sconto” riconosciuto ai clienti in stato di disagio economico con non più di 3 kW di potenza impegnata (salvo il caso di clienti in gravi condizioni di salute, più ampiamente illustrato alla successiva Parte VI), verrebbe quantificato ed aggiornato su base annuale, fissandone il livello in maniera tale da risultare equivalente alla spesa che un utente che ricade nella fascia sociale sosterebbe per le quote fisse (per punto di prelievo e per potenza), nonché per un certo quantitativo di consumo (sia per costi di distribuzione e trasmissione che per costi di produzione dell’energia elettrica), differenziato in funzione della numerosità del nucleo familiare. Il valore complessivo dello “sconto” verrebbe dunque fissato all’inizio di ciascun anno, senza aggiornamenti in corso d’anno.
- 18.5 Coerentemente con l’impostazione della consultazione 2003, si è ipotizzato di limitare la concessione dell’agevolazione alle forniture con potenza impegnata non superiore a 3 kW. Tale previsione, tuttavia, potrebbe rivelarsi eccessivamente restrittiva e non sufficiente a tutelare nuclei familiari particolarmente numerosi (tipicamente oltre i 6 componenti), per i quali potrebbe rendersi necessario un impegno di potenza maggiore.
- 18.6 In termini applicativi, il cliente ammesso al meccanismo compensativo, da un lato verrebbe fatturato, ad esempio, bimestralmente con l’applicazione della tariffa domestica “normale” e, dall’altro, nell’ambito della stessa fatturazione, si vedrebbe applicare (con separata evidenza) uno “sconto” (compensazione) pari a 1/6 (in caso di fatturazione bimestrale come sopra ipotizzato) dello “sconto” annuo previsto.
- 18.7 Il meccanismo compensativo, così come descritto, risulta:
- a) compatibile con il principio di unicità della tariffa elettrica a livello nazionale e con la liberalizzazione del mercato;
  - b) trasparente e facilmente comprensibile da parte dei clienti agevolati;
  - c) capace di mantenere sostanzialmente intatto il segnale di prezzo, anche per i clienti agevolati, in relazione al comportamento di consumo.

---

<sup>21</sup> Vedi capitolo 4.



### *Spunti per la consultazione*

- S5 Il documento prevede l'applicazione del meccanismo di agevolazione nella forma di compensazione in luogo di una specifica tariffa. Si condivide tale impostazione? Perché?
- S6 Anche nella logica di tipo compensativo è prevista la graduazione dell'agevolazione in funzione del numero di componenti il nucleo familiare. Si condivide tale impostazione? Perché?
- S7 Coerentemente con l'impostazione della consultazione 2003, le classi di componenti del nucleo familiare individuate sono: 1 componente, da 2 a 4 componenti e oltre 4 componenti. Si condivide tale ripartizione o si ritiene preferibile suddividere i nuclei familiari secondo la ripartizione: da 1 a 2 componenti, da 3 a 5 componenti, oltre 5 componenti? Si ritengono preferibili altre ripartizioni? Perché?
- S8 Oltre alla graduazione dell'agevolazione in funzione del numero di componenti del nucleo familiare, una volta definita la soglia di accesso al regime agevolato, qualunque indicatore venga individuato al riguardo, si ritiene utile differenziare l'agevolazione anche in funzione del valore (comunque inferiore al valore di soglia) assunto dall'indicatore?
- S9 E' confermata, nell'impostazione sopra descritta, la previsione del limite di 3 kW di potenza impegnata (con esclusione dei casi, meglio dettagliati nella Parte VI, di utenti in gravi condizioni di salute) per l'accesso all'agevolazione riconosciuta in caso di disagio economico. Si condivide tale previsione? Perché?
- S10 Si ritiene opportuno, nel caso di nuclei familiari particolarmente numerosi (oltre 6 componenti), elevare il limite sull'impegno di potenza a 4,5 kW?

## **19 Caso studio sull'applicazione del meccanismo di tipo compensativo**

- 19.1 Nel presente paragrafo, con esclusive finalità di tipo esemplificativo del meccanismo di tipo compensativo, viene presentato un caso studio basato sulle seguenti ipotesi di scenario:
- ai fini della quantificazione del beneficio per le singole utenze disagiate, si è ipotizzato di commisurare l'agevolazione alla spesa derivante dall'applicazione della quota fissa e della quota potenza della tariffa  $D_{base\ 2}$  (ipotizzando un impegno di potenza pari a 3 kW), nonché una parte della spesa derivante dalla quota energia;
  - a tal proposito si è ipotizzato di differenziare, in base alla numerosità del nucleo familiare, la parte di spesa dovuta alla quota energia (con soglie di consumo ipotizzate pari a 480, 600 e 840 kWh/anno, rispettivamente per i nuclei composti da 1 componente, 2-4 componenti e oltre 4 componenti).
- 19.2 La tabella sottostante riporta, sulla base delle ipotesi di studio elencate sopra, il valore della spesa "netta" (ossia la spesa determinata dal pagamento della tariffa domestica  $D_{base\ 2}$  a cui viene sottratto il valore della compensazione ricevuta) che un utente che dovesse ricadere nella c.d. "fascia sociale" si troverebbe a sostenere in caso di applicazione dell'agevolazione.

**Tabella 10 - Spesa annua pro-capite per le utenze domestiche (netto imposte)**


<b>Consumo annuo</b>	<b>D<sub>base 2</sub></b> €	<b>DS 1</b> €	<b>DS 2-4</b> €	<b>DS &gt;4</b> €
900 kWh/anno	136,33	45,23	32,31	6,46
1.800 kWh/anno	233,26	142,16	129,24	103,39
2.700 kWh/anno	339,50	248,40	235,48	209,63
3.000 kWh/anno	399,74	308,64	295,72	269,87
3.200 kWh/anno	439,90	348,80	335,88	310,03
3.600 kWh/anno	508,17	417,08	404,15	378,30
4.440 kWh/anno	690,81	599,72	586,80	560,95
5.000 kWh/anno	830,20	739,10	726,18	700,33
5.400 kWh/anno	904,87	813,77	800,85	775,00
5.900 kWh/anno	1.054,21	963,11	950,19	924,34
6.400 kWh/anno	1.128,88	1.037,78	1.024,86	999,01
7.000 kWh/anno	1.328,00	1.236,90	1.223,98	1.198,13

- 19.3 Essendo le agevolazioni differenziate in funzione della numerosità del nucleo familiare, anche il valore dell'agevolazione concessa sarà differenziato in funzione dello stesso parametro: i risultati sono evidenziati nella successiva Tabella 11.

**Tabella 11 - Quantificazione del beneficio pro-capite**

	<b>Energia agevolata</b> <b>(kWh/anno)</b>	<b>Agevolazione</b> <b>procapite (€)</b>
<b>Nuclei da 1 componente</b>	480	91,09
<b>Nuclei da 2-4 componenti</b>	600	104,02
<b>Nuclei oltre 4 componenti</b>	840	129,87

Figura 6 - Andamento della spesa annua per utenti domestici con 3 kW di potenza impegnata (netto imposte) – D<sub>base 2</sub> e tariffa sociale- Opzione 4



## **PARTE VI**

### **Tutela per clienti domestici in gravi condizioni di salute**

#### **20 Premessa**

- 20.1 Oltre ai clienti in condizioni di disagio economico, è possibile individuare tratti di vulnerabilità rispetto alle problematiche tariffarie dell'energia elettrica anche per i clienti domestici che, versando in gravi condizioni di salute, necessitano dell'utilizzo a scopi terapeutici di apparecchiature elettriche.
- 20.2 In relazione a tale profilo, come ricordato al paragrafo 3.9, l'Autorità nel 2003 aveva previsto deroghe relative al vincolo di potenza impegnata fissato per poter accedere alla agevolazione prevista per i clienti in stato di disagio economico e ai quantitativi di energia elettrica agevolati.
- 20.3 Tenuto conto degli esiti del processo di consultazione del 2003 e alla luce degli elementi emersi nei "focus group" condotti nel corso del 2006, nella presente parte vengono delineate alcune considerazioni circa i criteri che possono essere utilizzati al fine di una più precisa e univoca definizione di questa categoria di clienti vulnerabili.
- 20.4 Ulteriori considerazioni riguardano la possibilità di prevedere specifici interventi tariffari, riconosciuti indipendentemente da considerazioni di disagio economico, affinché la tariffa "normale" qualora prevedesse corrispettivi crescenti al crescere dei consumi (si veda in merito la Parte IV) non risulti ingiustamente penalizzante rispetto a consumi strettamente connessi a gravi motivi di salute.

#### **21 Ragioni dell'intervento e criteri di selezione degli aventi diritto**

- 21.1 L'Autorità ritiene opportuno introdurre un sistema di agevolazione tariffaria per coloro che utilizzano presso il domicilio apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica.
- 21.2 L'intervento regolatorio ha come obiettivo quello di neutralizzare gli aggravamenti di spesa che i clienti sostengono per l'utilizzo di apparecchiature di cura domiciliari a funzionamento elettrico.
- 21.3 Poiché la tutela prevista per i clienti che versano in condizioni di disagio economico e quella proposta per i clienti che utilizzano apparati di cura risponde ad esigenze di tutela diverse ma potenzialmente cumulabili, si propone che i due meccanismi di agevolazione vengano attribuiti al medesimo soggetto o concessi anche separatamente. In altri termini coloro che si trovano in condizione di disagio economico e che hanno installato presso il proprio domicilio apparati di cura potrebbero godere di una doppia agevolazione. Potrebbero altresì godere dell'agevolazione prevista i soggetti in gravi condizioni di salute, che non si trovino in condizioni di disagio economico.

#### ***Principali criticità emerse***

- 21.4 L'intervento a tutela dei clienti in gravi condizioni di salute presenta numerose criticità: il principale punto critico, da cui scaturiscono numerose altre problematiche, riguarda l'individuazione dei soggetti meritevoli di tutela. Infatti, l'assenza di una normativa che

stabilisca, in maniera univoca, le tipologie di malati che utilizzano apparecchiature di cura domiciliari a funzionamento elettrico, rende difficile la creazione della categoria dei soggetti da tutelare attraverso la disposizione in esame.

- 21.5 Da tale problematica derivano poi:
- a) l'impossibilità di individuare a priori una lista completa dei macchinari che possono essere installati a domicilio;
  - b) la difficoltà di stabilire i consumi medi delle apparecchiature domiciliari;
  - c) la difficoltà di individuare il numero dei clienti meritevoli di tutela.
- 21.6 La normativa di riferimento per i soggetti diversamente abili è la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 che stabilisce norme in tema di assistenza, integrazione sociale e diritti dei soggetti portatori di handicap. La disposizione menzionata, tuttavia, non individua categorie di malati in base all'utilizzo presso il proprio domicilio di apparecchiature di cura a funzionamento elettrico.
- 21.7 La legge riconosce i soggetti aventi diritto ad un'assistenza particolare, come coloro che presentano minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che causano difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa. Rientrano quindi nella definizione numerose tipologie di "malati", quali invalidi, non vedenti e sordomuti, soggetti affetti da trisomia, soggetti affetti da autismo, ecc.
- 21.8 La difficoltà ad individuare i soggetti meritevoli di specifica tutela è emerso anche nell'ambito della definizione del "Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSSE)" relativamente all'interrompibilità dei soggetti che utilizzano particolari apparecchiature di supporto vitale a funzionamento elettrico.
- 21.9 L'Autorità è intervenuta relativamente alla tutela dei soggetti che utilizzano apparecchiature di cura domiciliari a funzionamento elettrico con la deliberazione n. 200/99<sup>22</sup>. Con tale deliberazione si stabilisce che gli esercenti non possono effettuare la sospensione della fornitura per morosità, ai clienti che utilizzino l'energia elettrica per il funzionamento di apparati di cura. Gli stessi esercenti hanno tuttavia ribadito in diverse occasioni la difficoltà di individuare i soggetti non interrompibili in assenza di una definizione univoca delle apparecchiature salvavita.

## **22 I soggetti meritevoli di tutela: possibili criteri di selezione**

- 22.1 Le analisi e gli approfondimenti svolti dall'Autorità, grazie anche alla collaborazione delle federazioni maggiormente rappresentative dei soggetti diversamente abili, di alcune ASL, di alcune Regioni e Comuni italiani hanno condotto a ipotizzare una suddivisione dei soggetti che versano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature a funzionamento elettrico come segue:
- Soggetti che utilizzano apparecchiature salvavita.  
Si tratta di soggetti che utilizzano apparecchiature elettromedicali per supporto vitale. Tali apparecchiature sono per lo più quelle attinenti la funzione respiratoria (ma anche cardiaca o alimentare), quali respiratori, concentratori di ossigeno, ventilatori a cui i soggetti sono collegati quotidianamente per un numero di ore variabile. Nei casi più gravi i soggetti sono collegati all'apparecchiature dalle 16 alle 24 ore die.

---

<sup>22</sup> Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2 comma 12 lett. h) della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modifiche e integrazioni.

- Soggetti che utilizzano apparecchiature per il sollevamento.  
Si tratta di soggetti che utilizzano apparecchiature utilizzate per la mobilità. Tali apparecchiature risultano necessarie nelle abitazioni dove risiedono persone in carrozzina o con gravi problemi motori. Si tratta per lo più di apparecchiature quali montascale, sollevapersona o ascensori.
- Soggetti che utilizzano altre apparecchiature.  
Si tratta di soggetti che utilizzano apparecchiature diverse da quelle appartenenti ai primi due gruppi, quali letti elettrici, apparecchiature tecnologicamente avanzate e altri ausili per la riabilitazione e l'integrazione delle persone portatrici di handicap.

22.2 Si evidenzia che i soggetti che versano in gravi condizioni di salute potrebbero appartenere a tutte e tre le categorie. In particolare è emerso, a seguito di specifica indagine, che coloro che utilizzano apparecchiature per supporto vitale e che si trovano, quindi, in condizioni particolarmente gravi da essere costretti a una ridotta mobilità o a totale immobilità, necessitano, nella maggior parte dei casi, anche di strumenti appartenenti alla due ultime categorie.

22.3 L'Autorità, tuttavia, ritiene sarebbe opportuno limitare l'intervento agevolativo alla prima delle tre categorie individuate, prevedendo che l'appartenenza di un soggetto a tale categoria sia demandata ad una certificazione *ad hoc* rilasciata dalle ASL. La scelta di concentrarsi sui soggetti che utilizzano apparecchiature salvavita consentirebbe di soddisfare diverse esigenze:

- a) definire un gruppo di soggetti chiaramente identificabile;
- b) predisporre una tutela adeguata per soggetti più bisognosi;
- c) agevolare coloro che, a causa della particolare situazione patologica, utilizzano più tipologie di apparecchiature e che registrano un incremento considerevole dei consumi elettrici;
- d) concedere un'agevolazione significativa dal punto di vista economico ai soggetti in situazioni maggiormente critiche, essendo tale agevolazione indirizzata ad una platea di soggetti numericamente contenuta;
- e) contenere l'impatto dell'agevolazione in termini di onere ricadente sulla generalità dell'utenza.

## **23 Meccanismi specifici per clienti domestici in gravi condizioni di salute**

23.1 L'Autorità è orientata a confermare che, nel caso di clienti in gravi condizioni di salute, non esistano vincoli circa il livello massimo della potenza impegnata per accedere ai meccanismi di protezione per clienti in condizioni di disagio economico.

23.2 In presenza di un meccanismo di tutela di tipo compensativo quale quello descritto nella Parte V, inoltre, il livello di "sconto" dovrebbe essere modulato per garantire la copertura (almeno parziale) anche dei maggiori costi connessi ad un impegno di potenza eccedente i 3 kW.

23.3 Un intervento ulteriore a tutela dei clienti in gravi condizioni di salute potrebbe risultare opportuno qualora fosse confermata la propensione dell'Autorità a riformare la tariffa domestica "normale" così che questa contempra prezzi marginali crescenti al crescere dei consumi (Parte IV del presente documento). In tal caso, infatti, verrà valutata la possibilità di introdurre un meccanismo tariffario che limiti fortemente (al limite annullandola) la "progressività" del costo marginale dell'energia elettrica.

23.4 Tale intervento, data la sua natura, si ritiene, dovrebbe essere indipendente da qualsiasi considerazione circa il disagio economico e, anzi, cumulabile con il meccanismo di tutela previsto per i clienti in condizioni di disagio economico.

*Spunti per la consultazione*

S11 In relazione alle considerazioni svolte circa l'individuazione dei clienti in gravi condizioni di salute da sottoporre a particolare tutela, si invita a voler fornire commenti ed eventuali elementi ulteriori di valutazione, ritenuti utili ai fini delle future decisioni dell'Autorità in materia.

S12 Si condivide quanto illustrato nel capitolo 23 in relazione ai possibili meccanismi specifici di tutela tariffaria previsti per i clienti domestici che utilizzino apparecchiature salvavita, da riconoscersi indipendentemente dal raggiungimento della soglia per il riconoscimento dello stato di disagio economico? Perché?

## **PARTE VII**

### **Gestione del processo di ammissione ai meccanismi di tutela per i clienti domestici in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute**

#### **24 Premessa**

- 24.1 Tanto nell'ambito della consultazione del 2003, quanto nel corso degli incontri tematici<sup>23</sup> attivati nel 2006, particolare criticità è stata segnalata dai diversi portatori di interesse alle modalità di gestione amministrativa del processo di ammissione ai meccanismi di tutela per i clienti domestici in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute.
- 24.2 L'Autorità, fermi restando i limiti del proprio potere di intervento, ha condiviso con i soggetti coinvolti negli incontri tematici le seguenti problematiche:
- a) con il completamento del processo di liberalizzazione, il distributore di energia elettrica è destinato a perdere contatto diretto con i clienti finali e, pertanto, contrariamente a quanto indicato nel 2003, appare non idoneo a svolgere il ruolo di collettore delle domande di ammissione ai meccanismi di tutela;
  - b) il soggetto demandato a tale attività deve presentare caratteristiche di capillarità e capacità di raccolta, elaborazione e trasmissione dati idonea allo scopo.
- 24.3 I vincoli sopra richiamati rendono particolarmente problematica l'individuazione di un soggetto con simili caratteristiche. L'Autorità, dalle analisi condotte, ritiene che esista un soggetto istituzionale che potenzialmente potrebbe, con opportuni interventi a supporto, assolvere in maniera adeguata alla funzione di collettore del flusso di domande: il Comune. Tale ipotesi, la cui adozione è peraltro al di fuori dei poteri dell'Autorità, è analizzata al solo fine di valutarne preliminarmente l'effettiva efficacia. In caso di esito positivo, l'Autorità intende fare ricorso al proprio potere di segnalazione al Parlamento e al Governo, affinché tale soluzione trovi un adeguato riscontro di tipo legislativo.
- 24.4 Fin da ora, in ogni caso, si evidenzia come, oltre ai Comuni, esistano comunque anche altri soggetti che appaiono potenzialmente in grado di rispondere alle caratteristiche sopra indicate, quali l'INPS, Poste Italiane, nonché soggetti privati quali il sistema bancario nazionale, i patronati sindacali, le associazioni dei consumatori. Non si ritiene di poter escludere la possibilità di affidare la gestione del processo di ammissione contemporaneamente a più di uno tra i soggetti sopra individuati.
- 24.5 Nel capitolo seguente è illustrato sinteticamente il possibile iter procedurale da seguire per il riconoscimento dell'agevolazione, iter che si ritiene possa essere quello che verrà adottato in via generale, indipendentemente dal soggetto che verrà individuato quale collettore delle domande (nell'esempio, comunque, in tale ruolo è stato inserito il Comune).

#### **25 Possibile ruolo dei Comuni nella raccolta delle domande di ammissione ai meccanismi di tutela**

- 25.1 Ai fini della gestione del processo di ammissione al meccanismo di agevolazione per utenze domestiche vulnerabili si ritiene, anzitutto, importante osservare come i Comuni possano

---

<sup>23</sup> Vedi capitolo 4



vantare una conoscenza del territorio e della popolazione locale unica nell'attuale panorama istituzionale.

25.2 I Comuni, inoltre:

- a) intrattengono già regolari rapporti con le imprese di distribuzione di energia elettrica in relazione al versamento, da parte di queste ultime, delle addizionali comunali raccolte presso l'utenza finale;
- b) sono titolati al rilascio delle certificazioni ISEE;
- c) dispongono delle informazioni per l'identificazione del numero dei componenti il nucleo familiare.

25.3 In estrema sintesi, e nell'ipotesi che per l'ammissione alla agevolazione sia richiesta la certificazione ISEE e/o una certificazione medica (per gli utenti in gravi condizioni di salute) il processo di ammissione al meccanismo di tutela compensativa per le famiglie bisognose di tutela speciale potrebbe essere così organizzato:

I) Presentazione della domanda:

la domanda di ammissione al meccanismo di tutela compensativa è effettuata dal cliente finale al Comune di residenza presentando:

- a) la certificazione ISEE (rilasciata dal medesimo Comune) e/o la certificazione medica necessaria;
- b) il codice fiscale;
- c) copia dell'ultima bolletta relativa al servizio elettrico (che dovrà contenere il riferimento al numero di presa, ossia un codice identificativo per il servizio elettrico a cui risulti univocamente associata l'utenza domestica oggetto di agevolazione), dalla quale emerga una potenza impegnata non superiore a 3 kW;
- d) per i soli utenti in gravi condizioni di salute, una dichiarazione descrittiva della casistica sanitaria e dell'ubicazione dell'apparecchiatura salvavita.

II) Analisi della domanda:

il Comune procede a verificare che il livello ISEE sia entro la soglia massima stabilita e che la domanda si riferisca all'abitazione in cui il richiedente risulta residente. In caso positivo, il Comune rilascia un certificato che riconosce la titolarità a godere dell'agevolazione sul servizio elettrico (incluse le informazioni relative al numero di componenti il nucleo familiare).

III) Comunicazione al distributore di energia elettrica:

il Comune, con cadenza almeno mensile, comunica al distributore di energia elettrica competente territorialmente, l'elenco dei clienti finali che hanno per la prima volta presentato domanda, ovvero che l'anno rinnovata, risultando idonei ad essere ammessi al meccanismo di tutela compensativa, indicando:

- a) il nome e l'indirizzo del cliente;
- b) il codice fiscale del cliente;
- c) il numero di presa/di contratto a cui si riferisce l'agevolazione;
- d) il numero di componenti il nucleo familiare.

IV) Attivazione del meccanismo di tutela:

il distributore, entro la seconda fatturazione successiva alla comunicazione da parte del Comune attiva il meccanismo di tutela a favore dei clienti aventi diritto, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla comunicazione del Comune. Il distributore è chiamato a verificare che l'utenza agevolata risulti effettivamente con potenza impegnata non superiore a 3 kW.

La procedura descritta dà diritto a godere delle agevolazioni previste per un anno (ovvero per un periodo inferiore qualora l'utilizzo delle apparecchiature elettromedicali sia previsto per periodi inferiori all'anno). Il diritto decade automaticamente in mancanza di richiesta di rinnovo da parte del cliente interessato al Comune, con almeno

due mesi di anticipo rispetto alla scadenza. Parrebbe in ogni caso utile l'assunzione da parte dei Comuni di un ruolo attivo nella gestione del rinnovo dell'agevolazione.

- 25.4 Ai fini dell'identificazione univoca del punto di prelievo ammesso al godimento dell'agevolazione, l'Autorità è orientata ad avvalersi del codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo secondo quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03 e dall'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni.
- 25.5 Il soggetto che avrà la responsabilità della fatturazione dei consumi elettrici al cliente domestico titolare di un'agevolazione sociale, avrà altresì l'onere di dare separata evidenza dell'agevolazione goduta.
- 25.6 Nel caso il ruolo di collettore fosse assegnato ai Comuni secondo la procedura sopra descritta, sarà necessario valutare l'opportunità di riconoscere ai Comuni stessi una compensazione (a carico del settore elettrico), commisurata al numero di pratiche che hanno dato luogo al riconoscimento del diritto a godere della compensazione per il servizio elettrico.
- 25.7 Inoltre, per il caso in cui il Comune (soprattutto se di piccole dimensioni) non attivi la procedura descritta, potrebbe essere prevista una funzione vicariale in capo al Comune capoluogo di provincia.
- 25.8 In ogni caso si ritiene che il soggetto collettore delle domande debba avere un ruolo attivo nella gestione del rinnovo dell'agevolazione, segnalando per tempo agli aventi diritto la prossimità delle scadenze.
- 25.9 In ogni caso, l'Autorità ritiene opportuno valutare l'utilità di prevedere interventi centralizzati a livello nazionale (coordinati dalla stessa Autorità) di assistenza ai soggetti coinvolti nella fase di avvio delle nuove procedure amministrative.

#### *Spunti per la consultazione*

S13 In relazione all'identificazione univoca del punto di fornitura da ammettere all'agevolazione, l'Autorità ritiene di poter utilizzare il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo secondo quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03 e dall'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni. Si ritiene che esistano riferimenti più efficaci? Se sì, quali e perché?

#### ***Estensione del meccanismo al settore del gas naturale***

- 25.10 I meccanismi di agevolazione per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici in bassa tensione descritti in precedenza, ed in particolare quello relativo alla tutela compensativa per utenze domestiche in condizioni di disagio economico, potrebbe essere agevolmente replicato nel settore gas. In tal modo l'impegno dei Comuni nella gestione operativa potrebbe essere collegato ad una doppia agevolazione (elettricità + gas) tramite un'unica istanza.
- 25.11 Il passaggio ad una logica di tutela sociale definita a livello nazionale rappresenta, tuttavia, un elemento innovativo nel settore gas per il quale, tra l'altro, non esiste un principio di tariffa unica nazionale come per l'energia elettrica. Attualmente gli interventi di sostegno sociale nel settore gas, sulla base delle deliberazioni dell'Autorità, sono decisi e gestiti a livello comunale, in assoluta autonomia, prevedendo solo l'onere massimo a carico della tariffa di distribuzione gas.

25.12 In questo caso, la tutela nazionale potrebbe essere integrativa di quella già attivata dai Comuni, prevedendo una articolazione delle agevolazioni in scaglioni basata sulla fascia climatica di appartenenza del Comune piuttosto che sul numero dei componenti il nucleo familiare.

*Spunti per la consultazione*

S14 Come si valuta il processo di gestione amministrativa della domanda di ammissione ai meccanismi di tutela sociale sopra sintetizzato? A quali problematiche si ritiene debba essere prestata maggiore attenzione?

S15 In relazione al processo di ammissione ai meccanismi di tutela per i clienti domestici in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, si invita a voler fornire eventuali elementi di valutazione, ulteriori rispetto a quelli già discussi, utili per le future decisioni dell'Autorità in materia.

## PARTE VIII

### Copertura dell'onere connesso al riconoscimento di agevolazioni ai clienti domestici in stato di disagio economico e in gravi condizioni di salute

#### 26 Premessa

- 26.1 Anche in tema di copertura dell'onere generato dall'introduzione delle ipotizzate misure di tutela sociale (sia per clienti in stato di disagio economico che per clienti in gravi condizioni di salute), salvo il caso invocato da molte parti intervenute alla consultazione 2003 di intervento tramite la fiscalità generale, è possibile prospettare forme alternative di copertura:
- la prima tramite una componente tariffaria a carico esclusivo delle utenze domestiche,
  - la seconda tramite una componente gravante su tutti gli utenti sia liberi che vincolati.
- 26.2 Preliminarmente alla quantificazione dell'aliquota di copertura dell'onere, occorre evidenziare che l'introduzione di una componente a carico di tutti gli utenti del sistema richiede copertura normativa da parte del legislatore nazionale.
- 26.3 A solo scopo esemplificativo, in modo da offrire a tutte le parti interessate elementi quantitativi di valutazione circa l'impatto delle due alternative sopra richiamate, nel prosieguo della presente Parte sono fornite indicazioni di massima circa la relazione tra onere complessivo da coprire, numero di clienti chiamati a contribuire alla copertura e onere ricadente in media sul singolo cliente contribuente.

#### 27 Caso studio sulle modalità di copertura dell'onere connesso ai meccanismi di tutela sociale

- 27.1 La successiva Tabella 12 riporta sinteticamente la quantificazione, stimata sulla base delle ipotesi di lavoro riportate al capitolo 19 e di un'estensione dell'agevolazione ad oltre 3 milioni di famiglie, dell'onere che l'introduzione di tale misura compensativa genererebbe in capo agli utenti del sistema elettrico; la medesima tabella riporta inoltre l'ammontare stimato dell'aliquota necessaria al recupero di tale onere sia nell'ipotesi che tale componente sia posta in capo ai soli utenti del segmento domestico, sia nell'ipotesi di applicazione alla generalità degli utenti del servizio elettrico. Si ribadisce che tali elaborazioni hanno valore puramente esemplificativo, al fine di offrire maggiori elementi di valutazione dell'impatto delle alternative individuate.

Tabella 12 - Stima onere da tariffa sociale e aliquota di recupero

ONERE COMPLESSIVO (Mln Euro)	339
Aliquota recupero onere sulle utenze domestiche (cent€/kWh)	0,59
Aliquota recupero onere su tutte le utenze (cent€/kWh)	0,12

- 27.2 Le aliquote medie per kWh sopra individuate non intendono esprimere una preferenza dell'Autorità verso l'applicazione di componenti di "recupero" basate sul consumo. In termini pratici il recupero, ferma restando l'incidenza media, potrebbe essere realizzato anche tramite l'applicazione di componenti in quota fissa e/o in quota potenza, ovvero con strutture binomie.
- 27.3 Pare, inoltre, utile evidenziare che le considerazioni svolte al capitolo 15 circa la possibile applicazione delle componenti  $A$  e  $UC_4$  in maniera "progressiva" potrebbero essere estese anche alle componenti di recupero dei meccanismi di compensazione sociale.